

XVII.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 16 APRILE 1902

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Disegni di legge (Presentazione):	
Guardie di finanza (CARCANO)	Pag. 560
Vendita di beni demaniali (Id.)	560
Biblioteca Braidense (NASI)	560
Gabinetto di fisiologia dell'Università di Bologna (Id.)	560
Infortunati sul lavoro (Discussione)	560
BACCELLI G. (ministro)	573
CELLI	566
CHIESA	569
FRASCARA GIUSEPPE	561
GIANOLIO (relatore)	575
Interrogazioni:	
Personale delle Delegazioni del Tesoro:	
DE GAGLIA	548
DE NOBILI (sotto-segretario di Stato)	547
Pensioni ai giovani studiosi di Taggia e Busana:	
CORTESE (sotto-segretario di Stato)	548
NUVOLONI	548
Ferrovia Genova-Ventimiglia (segnalatori elettrici):	
NICCOLINI (sotto-segretario di Stato)	549
NUVOLONI	549
Lavoro dei reclusi:	
MORPURGO	552
RONCHETTI (sotto-segretario di Stato)	550
Impiegati subalterni delle coltivazioni dei tabacchi:	
LANDUCCI	554
MAZZIOTTI (sotto-segretario di Stato)	553
Assassinio di un italiano in Beirut:	
BACCELLI A. (sotto-segretario di Stato)	555
BRUNIALTI	555
Osservazioni e proposte:	
Lavori parlamentari:	
COCCO-ORTU (ministro)	579
FRACASSI	579
LUZZATTO R.	579
PRESIDENTE	579
Proposte di legge (Sciolgimento):	
Prestito per Istituti di beneficenza (Scrittori di giornali e Opera Pia di San Giuseppe):	
CARCANO (ministro)	557
LUZZATTI	556
Commissari straordinari dei Comuni:	
DE GAGLIA	559
GIOLITTI (ministro)	560
Relazioni (Presentazione):	
Petizioni (MENAFOLGIO)	547
Bilancio delle finanze (GIOVANELLI)	566
Costruzioni stradali straordinarie (FASCE)	578

La seduta comincia alle 14,10.

Del Balzo Gerolamo, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Menafoglio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Menafoglio, presidente della Giunta per le petizioni. Mi onoro di presentare alla Camera un elenco di petizioni sulle quali la Giunta è pronta a riferire.

Presidente. Questo elenco sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo: per motivi di famiglia gli onorevoli Toaldi, di giorni 2; Romanin Jacur, di 20; Danieli, di 15. Per motivi di salute gli onorevoli Lazzaro, di giorni 15; Giuliani, di 10; Cicotti, di 10. Per ufficio pubblico l'onorevole Gattoni, di giorni 5.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è dell'onorevole De Gaglia al ministro del tesoro per sapere « se intenda ripresentare il progetto sulle Delegazioni del tesoro per migliorare le disastrose condizioni dei funzionari delle stesse che da tempo aspettano. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato del tesoro ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

De Nobili, sotto-segretario di Stato per il tesoro. Posso assicurare l'onorevole De Gaglia che fra pochissimi giorni verrà presentato un disegno di legge diretto a modificare, mi-

gliorandolo, l'organico degli impiegati dipendenti dal Ministero del tesoro.

Naturalmente in quel disegno di legge saranno comprese le modificazioni dirette a migliorare anche le condizioni dei funzionari delle Delegazioni del tesoro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Gaglia per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

De Gaglia. Non posso che ringraziare l'onorevole sotto-segretario di Stato della risposta che mi ha dato, dichiarandomi soddisfatto.

Presidente. Segue ora l'interrogazione dell'onorevole Nuvoloni al ministro dell'istruzione pubblica « per conoscere se creda legale e conforme al testamento 9 settembre 1679 del dottor G. B. Soleri, il regolamento approvato con Decreto 26 maggio 1886, pel conferimento delle pensioni gratuite ai giovani studiosi di Taggia e Bussana e se non ritenga doveroso modificare prontamente il regolamento suddetto in senso più corrispondente all'ultima volontà del munifico dottor Soleri. »

Presidente. Ha facoltà di rispondere l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica.

Cortese, sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica. Posso assicurare l'onorevole interrogante che è stato chiesto in questi giorni il parere del Consiglio di Stato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nuvoloni per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Nuvoloni. Son lieto di avere con la mia interrogazione provocato un provvedimento che spero riuscirà conforme a giustizia.

È certo che con il decreto del 22 marzo 1885, e segnatamente con quello del 27 maggio 1886 furono lesi i diritti della città di Taggia e del comune di Bussana, ed anche della città di Savona. La fondazione Soleri, che trova la sua origine nel codicillo o testamento 9 settembre 1679 del munifico dottor Gio. Battista Soleri e che incominciò a funzionare nel 1738 ebbe diverse modificazioni, giacchè nel 1808 fu aggregata al Collegio Imperiale istituito in Genova e poscia al Collegio Reale di educazione. Altre modificazioni furono apportate colle Regie Patenti del 1823 e coi Regi decreti del 1852 e del 1873. Però fintanto che si fosse trattato di regolare quel Collegio in un senso più conforme e meglio corrispondente agli

studi moderni, rispettando le principali regole dettate dal testatore, nessuno avrebbe potuto lagnarsene giacchè è giusto che alle mutate condizioni degli studi e dei tempi corrispondessero armoniche riforme. Ma io credo che mentre con le modificazioni del 1823, del 1852 e del 1873 furono rispettate le ultime volontà del benemerito testatore, invece colle riforme consacrate nei decreti Coppino del 1885 e del 1886, sia stato completamente alterato il pensiero e ciò che aveva disposto il fondatore dottor Soleri.

Difatti, questi che era nativo di Bussana, e che aveva voluto dimostrare la sua particolare affezione al paese natio, questi che essendosi sposato a Taggia ed avendo esercitato con profitto la medicina a Savona, aveva voluto lasciare un buon nome di sè presso quelle popolazioni che prediligeva, aveva disposto di tutto il cospicuo suo patrimonio istituendo il Collegio Soleri nel quale i giovani di Bussana, Taggia e Savona avrebbero potuto percorrere gli studi, distinguersi e farsi una posizione sociale.

Invece col regolamento del 27 maggio 1886 non si rese più omaggio alla volontà ultima del fondatore Soleri e si tolse ogni distinzione fra gli studiosi di Taggia, Savona e Bussana e gli studiosi di tutta l'antica repubblica Ligure.

E ciò fu un male perchè il dottor Giovan Battista Soleri aveva espressamente voluto che di due borse di studio usufruissero dapprima i giovani di Bussana (e fra questi quelli appartenenti a determinate famiglie), di altre due i giovani studiosi nativi di Savona e delle restanti quelli di Taggia. Solamente *quando* di detti luoghi non vi fossero disposte che si eleggessero a goderne i giovani studiosi appartenenti all'antica repubblica Ligure.

In secondo luogo il citato decreto Coppino del 1886 è in manifesta contraddizione colla volontà del testatore Soleri in quanto mentre questi aveva prescritto che per godere della fondazione o borse di studio i giovani di Bussana, Taggia e Savona dovessero essere *abilitati* o *capaci di andare alla grammatica maggiore* ovvero *promossi*, invece fu disposto, che coloro i quali vogliono concorrere a questa fondazione Soleri debbano *indistintamente* aver riportata nella promozione una media di sette decimi.

Tale media di sette decimi o restrizione poteva richiedersi per tutti *tranne* che per i giovani di Bussana, Taggia e Savona,

perchè il Soleri non aveva disposta tale restrizione o condizione a loro riguardo ed aveva voluto solamente che fossero *promossi*.

E sotto un altro punto, secondo me, fu certamente violata anche la volontà del testatore, cioè in quanto ha attinenza alla Commissione elettrica alle borse di studio. Tale Commissione anzichè delle persone già indicate dal testatore, appartenenti a determinate famiglie residenti in Taggia, fu invece costituita di persone residenti a Genova ed anche la sede di detta Commissione fu trasferita a Genova. In tal modo furono pure danneggiati i diritti di Bussana e Taggia, che in virtù del codicillo apposto al testamento Soleri avevano una diretta e vicina sorveglianza ed ingerenza nella amministrazione della fondazione Soleri.

Altre modificazioni merita il lamentato decreto ed io confido che l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica vorrà rendersene conto abrogando quelle che sono state fatte in contraddizione alla volontà del testatore e provocando un provvedimento il quale, mentre sarà un atto di giustizia per Bussana, Taggia e Savona, sarà altresì un mezzo utile per troncare la lite che da vari anni si agita innanzi ai tribunali e che non si sa quando avrà termine e per far cessare una ragione di malcontento fra quelle popolazioni che il munifico dottor Giovanni Battista Soleri volle più specialmente e prima delle altre beneficiare.

Occorre provvedere sollecitamente avendo di mira la tutela delle ragioni delle popolazioni più direttamente interessate e la salvaguardia dei diritti delle medesime in armonia coll'ultima volontà espressa dal dottor Soleri nelle tavole testamentarie.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Catanzaro al ministro dell'istruzione pubblica « sulle cause che, dopo un passaggio del cavalier Gaetano Petrose-molo alla presidenza del Regio Istituto tecnico e nautico di Livorno, possono avere determinato il completo disaccordo fra il personale dirigente ed insegnante nella Regia Scuola tecnica Giuseppe Migali della stessa città, con grave danno della disciplina e degli studi. »

È presente l'onorevole Catanzaro?

(Non è presente).

Questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Nuvoloni al ministro dei lavori pubblici « per conoscere se non pensi ancora a fare ap-

plicare i segnalatori elettrici lungo la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia a tutti i passaggi a livello per evitare i gravi danni che derivano al commercio a causa dei normali ritardi dei treni. »

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Niccolini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. I ritardi dei treni lungo la linea Ventimiglia-Genova avvengono di sovente, perchè i diversi passaggi a livello debbono stare chiusi al di là del previsto e per conseguenza l'inconveniente lamentato dall'onorevole Nuvoloni è verissimo che esiste. Per ovviare a questo inconveniente, per impedire che questi reclami si rinnovassero, fu deciso dall'Amministrazione dei lavori pubblici di prendere dei provvedimenti specialmente per quei passaggi a livello per i quali gli inconvenienti stessi erano maggiormente lamentati: e fino dal 9 del decorso dicembre furono applicati dei segnalamenti di protezione ai passaggi a livello sul tratto Savona-Vado, Porto Maurizio e Santo Stefano, i quali hanno dato, è vero, buonissimi risultati.

È indubbiamente necessario ora di provvedere l'intera linea; ma, come l'interrogante sa, noi non abbiamo disponibili i fondi sufficienti per poter provvedere tutto ad un tempo i nuovi sistemi di segnalazione. Ma perchè l'onorevole Nuvoloni sia persuaso che da parte dell'Amministrazione dei lavori pubblici si cercano tutti i mezzi per eliminare gli inconvenienti da lui lamentati, posso assicurare che abbiamo dato ordine di fare delle proposte per i rimanenti passaggi a livello ed abbiamo già disposto perchè un altro apparato di segnalamento sia applicato al passaggio di Sant'Ampeglio presso il casello 138. Sia certo l'onorevole Nuvoloni che, come sono stati applicati sui due tratti di cui ho parlato poco prima, così l'Amministrazione dei lavori pubblici non mancherà per l'avvenire di provvedere i sistemi di segnalazione che egli desidera, ma compatibilmente sempre ai fondi che abbiamo disponibili.

Presidente. L'onorevole Nuvoloni ha facoltà di parlare per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

Nuvoloni. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario delle dichiarazioni fatte, però desidererei che da parte dell'Amministrazione dei lavori pubblici s'invitasse anche la So-

cietà delle strade ferrate a non fare troppi studi ed a provvedere sollecitamente.

I tre o quattro segnalatori elettrici che in via d'esperimento sono stati posti l'anno scorso hanno prodotto ottimi risultati. Per ottenere quei pochi si è dovuto lottare molti anni; i mancanti non sono meno necessari e sono pochissimi.

Insisto perchè vi sono dei precedenti che mi fanno dubitare che le promesse dell'egregio amico, l'onorevole sotto-segretario di Stato, non siano tanto presto mantenute per colpa della Società delle strade ferrate. Ne dico il perchè con un esempio.

Da oltre un anno mi è stata fatta promessa solenne in questa Camera che si sarebbe prestissimo attivato il servizio di piccola velocità alla stazione di San Lorenzo Mare giacchè era approvato già il progetto relativo presentato da parte di detta Società. Ebbene in questi giorni l'onorevole sotto-segretario di Stato ha saputo ed ha comunicato che la Società credette bene di variare ancora gli studi fatti ed approvati e di fare nuovi progetti.

Intanto che si studia... nulla si fa e le popolazioni attendono e... si lagnano!

Ora io metto a confronto questo fatto con ciò che riguarda i passaggi a livello ed i reclamati e necessari segnalatori elettrici.

Ricordo che l'anno scorso dopo molti anni di insistenze mi si disse: metteremo intanto due o tre di questi segnalatori in via di esperimento, ed una volta che avremo visto che fanno buona prova e che sono utili e portano vantaggio alle popolazioni liguri, che li domandano, li estenderemo. La prova riuscì e la pratica ha dimostrato che effettivamente i segnalatori funzionano benissimo e che sono utili, anzi che sono utilissimi di fronte ai ritardi ferroviari che da noi sono all'ordine del giorno ossia quotidiani.

Il bisogno dell'attivazione pronta di tali apparecchi a tutti i passaggi a livello lungo la Liguria occidentale è maggiormente sentito dalle nostre popolazioni, perchè esse mentre non possono usufruire dei treni, giacchè sono mal regolati e formati gli orari ferroviari, d'altra parte esse sono incagliate nel loro movimento sulla strada rotabile e sono costrette a sostare ed a trattenersi per delle lunghe ore ai passaggi a livello a causa dei normali ritardi dei treni con enorme danno del commercio.

Confido nella nota solerzia ed energia dell'onorevole sotto-segretario di Stato e spero che presto questi segnalatori saranno un fatto compiuto ed estesi non solo al passaggio di Sant'Ampeglio presso Bordighera, ma a tutti i passaggi a livello della Liguria occidentale.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Rocca Fermo ai ministri della marina e della pubblica istruzione « per sapere se non riconoscano la necessità di aumentare l'assegno per la ordinaria manutenzione del Palazzo Ducale e del Castello dei Gonzaga di Mantova e per completare i restauri di quei due monumenti nazionali. »

Cortese, sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica. Siamo d'accordo per mantenerla nell'ordine del giorno dopo le altre.

Presidente. Allora rimarrà nell'ordine del giorno.

Viene quindi la interrogazione degli onorevoli Morpurgo, Pini, Cottafavi, Zannoni, Bergamasco ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia « per sapere se vorranno presentare un disegno di legge inteso ad impiegare i reclusi nel dissodamento e nella bonifica dei terreni anzichè nei laboratori, evitando così la concorrenza ai liberi lavoratori. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

Ronchetti, sotto-segretario di Stato per l'interno. L'onorevole Morpurgo e gli altri egregi colleghi che hanno presentato questa interrogazione ai ministri di grazia e giustizia e dell'interno, chiedono sostanzialmente al Governo di abolire il lavoro carcerario nell'interno degli stabilimenti penali, e di sostituirlo col lavoro agricolo, specialmente di dissodamento e di bonifica.

Ora mi piace di constatare anzitutto che gli onorevoli interroganti riconoscono che allo stato della legislazione attuale, non è possibile di fare quanto essi domandano.

La pena della reclusione, secondo il nostro Codice penale, viene inflitta ai condannati con metodo ed ordinamento graduale, ai quali non si può contravvenire. Il nostro Codice penale agli articoli 13 e 14 impone l'obbligo del lavoro a tutti i reclusi, ma glielo fa compiere in modo diverso secondo il tempo assegnato alla pena. In un primo periodo di pena il lavoro si compie nella solitudine della cella, nella segregazione assoluta. In un secondo pe-

riodo il recluso vive nella segregazione assoluta alla notte, ma lavora di giorno, silenzioso e in comune cogli altri reclusi, sempre però nell'interno dello stabilimento. Non è che in un terzo periodo che il Codice permette il lavoro all'aperto, ed a condizione che si tratti di reclusi condannati ad una pena non inferiore a quella di tre anni, abbiano scontato la metà della pena, ed abbiano tenuta buona condotta.

Quindi allo stato delle cose non sarebbe possibile la sostituzione del lavoro all'aperto a tutto il lavoro che si fa nell'interno degli stabilimenti carcerari.

Ma, come dissi, gli onorevoli interroganti non fanno carico al Governo di non aver fatto ciò che essi desiderano, nel passato, ma chiedono se il Governo intenda di presentare un disegno di legge che appunto muti le disposizioni del Codice penale che sin qui impedirono l'impiego dei reclusi esclusivamente nei lavori agricoli.

Ora io dico subito che il Governo è animato dallo stesso pensiero che ha animato i nostri onorevoli colleghi, nel presentare questa interrogazione. Certo non potremo venire a conclusioni completamente uguali a quelle che essi desiderano, ma è impossibile che il Governo non tenga conto delle ragioni che li mossero a parlare.

Già la Camera ha avuto occasione di occuparsi della convenienza di modificare le disposizioni del Codice penale, che assegna il lavoro all'aperto ai condannati reclusi coi limiti dianzi indicati.

Sul finire del 1900, il ministro guardasigilli del tempo, d'accordo col ministro dell'interno, aveva presentato un disegno di legge col quale si aboliva il domicilio coatto, si sostituiva ad esso la relegazione e si chiedeva al Parlamento la facoltà di derogare a quelle disposizioni con l'ammettere i reclusi ai lavori agricoli di bonifica dei terreni incolti o posti in paesi dominati dalla malaria. Vero è però che lo scopo principale dell'autorizzazione che a questo riguardo allora si domandava, era forse quello di dare lavoro a molti di quei reclusi i quali, malgrado il lavoro interno negli stabilimenti penali, rimangono senza nessuna occupazione.

Ora io dichiaro subito che nell'occasione in cui fra breve verrà presentato dall'attuale Ministero il disegno di legge per l'abolizione del domicilio coatto, verrà pure tenuto conto del desiderio che è stato mani-

festato dagli onorevoli interroganti, di offrire maggior campo all'attività dei reclusi mediante i lavori agricoli all'aperto.

Non facciamoci però illusioni: non è possibile con tutto ciò abolire completamente il lavoro interno negli stabilimenti carcerari, perchè ci sono molti reclusi che per ragioni di salute non possono attendere alle occupazioni all'aperto, e altri che sono nella stessa impossibilità per ragioni di attitudine. D'altro lato il lavoro agricolo, sia pure di bonifica, non può essere infinito e con facilità attuato e mantenuto. Epperò non è possibile chiedere al Governo che si sostituisca senz'altro (come forse non è neppure nel concetto degli interroganti, ma come appare dalla dizione della interrogazione) il lavoro all'aperto al lavoro interno.

Non devesi anzi desiderare che il Governo sposi incondizionatamente la causa del lavoro agricolo coll'esclusione assoluta del lavoro industriale nell'interno degli stabilimenti. Le difficoltà che si incontrerebbero a dare tale lavoro ai reclusi sarebbero tali che rimarrebbero senza occupazione un numero di reclusi, molto maggiore di quelli attualmente disoccupati, e così con la mancanza di lavoro verrebbe meno un grande elemento di igiene fisica e morale per i detenuti.

Dunque, nei limiti che ho avuto l'onore di segnalare alla Camera, io credo di poter rinnovare la formale promessa che il Governo raccoglie il pensiero a cui s'informa la presente interrogazione.

Nè mi dissimulo che possano esservi frattanto dei provvedimenti a darsi perchè il lavoro interno degli stabilimenti carcerari non abbia a creare una straordinaria concorrenza al lavoro libero, non abbia a riuscire di nocimento alla vita dell'industria e del lavoro ordinario. Tali provvedimenti possono riguardare le mercedi che si assegnano ai reclusi, e possono anche riferirsi al genere di lavoro da farsi nell'interno degli stabilimenti penali.

Anche qui prometto ben volentieri che il Governo studierà con amore la questione, tenendo conto della fatta esperienza e di ogni altro consiglio che dagli onorevoli interroganti o dalla Camera gli venisse rivolto.

Spero, dopo quanto ho detto, che l'onorevole Morpurgo ed i suoi colleghi possano dichiararsi sodisfatti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morpurgo.

Morpurgo. Io ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno della risposta che si è compiaciuto di dare all'interrogazione che gli ho rivolta insieme a parecchi altri colleghi. L'impegno da lui formalmente assunto di presentare nell'occasione in cui verrà dinnanzi alla Camera il disegno di legge per l'abolizione del domicilio coatto, un altro disegno di legge, il quale provveda a quanto noi abbiamo chiesto nella nostra interrogazione, mi appaga pienamente e di questo gli rendo grazie.

È però necessario che io dia brevemente ragione della interrogazione da noi presentata, e che incontri alcuni degli argomenti esposti dall'onorevole sotto-segretario di Stato.

Che gli onorevoli colleghi, che hanno firmato con me l'interrogazione, sapessero di non potersi, allo stato attuale della legislazione, prendere alcun provvedimento per impiegare i reclusi nei lavori di dissodamento e di bonifica dei terreni, appare evidente dal fatto che ci siamo rivolti anche all'onorevole ministro di grazia e giustizia, invocando la presentazione di apposito disegno di legge.

L'onorevole sotto-segretario di Stato, nel riconoscere come sarebbe non solo utile, ma veramente provvido, impiegare almeno una parte dei reclusi nei lavori di dissodamento e di bonifica dei terreni, ha accennato che questa necessità, si imponeva, sino da quando l'onorevole Gianturco presentava alla Camera apposito disegno di legge, per il fatto che nei laboratori non trovavano lavoro. Ora io mi permetto di accennare (non certo di ricordare all'onorevole sotto-segretario di Stato, che lo sa meglio di me) alla Camera, come dalle ultime statistiche risulti questo: di circa 25 mila reclusi uomini, i quali dovrebbero, ai termini del Codice penale e per la condanna avuta, essere impiegati in vari lavori, soltanto 15 mila lo sono e gli altri 10 mila non lo possono, perchè o mancano gli opifici, o manca il lavoro. Il bisogno, dunque, di provvedere a che questi diecimila reclusi siano comunque impiegati, permane sempre e pare a me che, indipendentemente anche dall'inconveniente della concorrenza che il lavoro carcerario fa al lavoro libero (della quale parlerò tra poco), sarebbe opportunissimo di impiegarli nelle bonifiche per ragioni morali ed umanitarie,

per dare incremento all'economia nazionale e per estendere quei benefici effetti, che si sono ottenuti nelle bonifiche della Sardegna a Castiadas e di San Paolo, presso Roma, sotto la direzione dei Padri Trappisti, ed altre parti d'Italia, dove vi sarebbe tanto bisogno di compiere analoghi lavori; ed accenno soltanto alla bonifica dell'Agro Romano, da tanti anni vagheggiata, che sarebbe un'opera colossale, la quale porterebbe incommensurabili vantaggi, tanto nel campo civile, quanto in quello politico ed economico.

Venendo poi a parlare della concorrenza e del modo come questa si possa per intanto rendere meno gravosa, in attesa di quel tale provvedimento di legge che permetta di impiegare i reclusi nei lavori di bonifica, accennerò a qualche fatto, dal quale la Camera si persuaderà come alcune industrie siano proprio lì lì per essere soppresse; con la conseguente disoccupazione degli operai adibitivi.

Le industrie, alle quali il lavoro carcerario fa una concorrenza più grave, sono: la tipografica, quella dei cestai, dei cappellai, dei calzolari, dei seggiolai (e qui parlo delle sedie ordinarie impagliate) ed altre ancora.

Nella mia provincia di Udine sono sorte, alcuni anni fa, parecchie fabbriche di seggiole impagliate su modelli, che da molti anni sono adottati nel Friuli orientale; ebbene io devo segnalare come la mano d'opera impiegata in questi lavori abbia subito mano mano una diminuzione di retribuzione addirittura deplorabile, specialmente poi in un'epoca nella quale la mano d'opera domanda di essere retribuita più umanamente; e precisamente per una dozzina di seggiole è discesa da lire 8 o 10 circa, a 7,50 circa.

Orbene, per una dozzina di sedie uguali a quelle che vengono prodotte, nelle fabbriche del Friuli, nei reclusori di Padova la mano d'opera veniva pagata lire 4.80.

Domando io come mai l'industria libera possa sopportare tale concorrenza quando oltre alla mano d'opera deve provvedere al capitale d'impianto, alle macchine, alle tasse, al capitale di circolazione, ecc. Evidentemente tali industrie sono destinate a scomparire.

Per conseguenza io chiedo che, in attesa del disegno di legge formalmente promesso dall'onorevole sotto-segretario di Stato, si provveda immediatamente acchè nei reclu-

sorì siano rialzati i salari figurativi nella proporzione dei salari che vengono pagati dall'industria libera; e che si provveda a riordinare i laboratori degli stabilimenti penali in maniera che i loro prodotti in luogo di essere gettati sul mercato direttamente, o peggio col mezzo di appaltatori, vengano destinati unicamente alle forniture per conto dello Stato, come si fa in quasi tutti gli Stati d'Europa, come è stato adottato perfino dall'Austria-Ungheria dal 1892.

Con ciò si sottrarranno, almeno in parte, le industrie libere alla concorrenza delle produzioni dei reclusori e si eviterà il pericolo di ucciderne addirittura talune, che ora attraversano una dolorosa e pericolosa prova con la riduzione dei salari a limiti inferiori a qualunque più modesta e legittima esigenza.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole De Andreis al ministro della marineria « per sapere se conosca l'esistenza di un *trust*, o sindacato, tra tutte le acciaierie, dal quale sarebbe stato assicurato il monopolio delle forniture in Italia alla Società delle acciaierie di Terni, e, dato che il *trust* esista e con queste condizioni, come intenda provvedere che, essendo esclusa la concorrenza delle fabbriche estere, il Governo non debba, per le sue forniture, subire i patti necessariamente leonini della Società di Terni ».

È presente l'onorevole De Andreis?

(Non è presente).

Questa sua interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Landucci al ministro delle finanze « sulla condizione insopportabile fatta agli impiegati subalterni delle coltivazioni dei tabacchi, e sulla necessità di porli in pianta stabile, o almeno di valersi dell'opera loro, chiamandoli per l'avvenire a preferenza di estranei nei magazzini ed in tutte le molteplici operazioni, cui siano adatti, assicurando come meritano, la sorte loro tutto l'anno. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

Mazziotti, sotto-segretario di Stato per le finanze. L'onorevole interrogante dice insopportabili le condizioni presenti dei verificatori subalterni delle coltivazioni dei tabacchi e chiede provvedimenti per il loro miglioramento. Io non affermerò certamente che le presenti condizioni di questo personale

sieno splendide, ma certo non possono dirsi così insopportabili come le ritiene l'onorevole collega Landucci.

In quanto a stipendio, questo personale è diviso in tre classi retribuite, rispettivamente, con diarie di 4.50, di 4 lire e di 3.50. In quanto a carriera, i verificatori possono passare in pianta come capi verificatori e possono poi aspirare per un quinto ai posti di ufficiali tecnici, e quindi percorrere tutta la carriera fino ai più elevati gradi dell'Amministrazione.

Un'altra delle doglianze dei verificatori si riferisce al periodo di tempo in cui essi prestano servizio, lamentandosi che questo periodo sia annualmente troppo breve. Ora è naturale che un personale addetto alla vigilanza sulla coltivazione e consegna dei tabacchi presti l'opera sua limitatamente al periodo di tempo in cui durano le coltivazioni e le consegne, e che, finita la campagna, non abbia altre attribuzioni da disimpegnare.

Questo personale chiederebbe il collocamento in pianta stabile, ciò che non è possibile, dato specialmente il carattere e la natura delle operazioni cui esso attende.

Essendo limitato il periodo della coltivazione dei tabacchi e della consegna dei medesimi ai magazzini, ne viene di necessità che debba essere limitata anche l'occupazione di questo personale, il quale, fuori di quei mesi, in cui attende alla coltivazione ed alla consegna, non avrebbe altro ufficio in cui essere occupato. Domanda, in via subordinata, questo personale, di essere addetto ai servizi dei magazzini. Ma io debbo fare osservare all'onorevole interrogante che le operazioni di consegna ai magazzini dei tabacchi coincidono in gran parte con quelle operazioni che si fanno nell'interno dei magazzini. Ora è impossibile che questo personale attenda contemporaneamente anche ad un'altra operazione, che viene fatta da un personale diverso, e precisamente da operai che dovrebbero essere licenziati. Nè d'altra parte sarebbe il caso di adibire i verificatori subalterni ad un ufficio così umile come è quello degli addetti ai magazzini.

L'onorevole Landucci in ultimo accenna nella sua interrogazione al concetto di valersi di questo personale subalterno anche per altre operazioni inerenti al servizio di cui trattasi. Ciò è esplicitamente autorizzato dal regolamento e delle relative disposizioni la

amministrazione si vale con la maggiore larghezza, tanto che, nel decorso anno, sopra 330 verificatori subalterni delle coltivazioni, ne ha adibiti 73 come capi verificatori e 19 come scrivani.

Del resto posso assicurare l'onorevole Landucci che l'amministrazione ha fatto e farà da parte sua tutto il possibile per soddisfare il desiderio manifestato dall'onorevole interrogante, e sta pure facendo studi per apportare alle condizioni di questo modesto personale alcuni miglioramenti sempre nei limiti del possibile.

Credo che con queste dichiarazioni l'onorevole interrogante potrà esser soddisfatto.

Presidente. L'onorevole Landucci ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato.

Landucci. Io mi dichiaro soddisfatto delle ultime gentili dichiarazioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze, che cioè sarà provveduto nei limiti del possibile a rendere tollerabile ed umana la condizione degli impiegati subalterni delle agenzie dei tabacchi.

Ma debbo ad un tempo dichiarare, che nella realtà delle cose alcune delle asserzioni che l'onorevole sotto-segretario ha fatte non si verificano: gli impiegati subalterni, per quanto io so, almeno nelle agenzie che da vicino conosco, non soltanto hanno una retribuzione molto inferiore a quella da lui ricordata, ma non sono adoperati, nei mesi in cui non prestano l'ordinario servizio, in quegli uffici che potrebbero disimpegnare molto meglio di altri; si chiamano a disimpegnare queste attribuzioni, piuttosto degli estranei, degli avventizi, i quali una volta chiamati io stesso sono di avviso che non possano essere abbandonati. Sarebbe quindi molto più umano, opportuno e vantaggioso servirsi invece di cotesti verificatori subalterni, i quali hanno già acquistato una grande pratica nell'amministrazione tutta.

La mia interrogazione non si riferisce che ai soli verificatori subalterni, mentre le prime parole dell'onorevole sotto-segretario di Stato mi pareva che alludessero a tutto l'ordinamento delle manifatture; può essere benissimo che tutto l'ordinamento debba essere migliorato, ma io ora non intendo parlare che dei verificatori subalterni, molti dei quali da venti o trenta anni prestano il loro servizio per alcuni mesi dell'anno rimanendo per gli altri mesi a disposizione

dell'amministrazione, e perdendo così la possibilità di occuparsi in altro modo e la pratica degli antichi mestieri, se ne avevano.

Si tratta di persone che aspettano sempre con ansietà di essere occupate dallo Stato per essere tolte dallo stato miserevole in cui si trovano quando non sono usate per alcun servizio. Esse domandano che la loro retribuzione sia magari diminuita (sebbene, tanto è modesta, arduo sia il farlo) purchè venga loro assicurata un'occupazione costante. A me pare che domandino una cosa molto giusta, e mi piace insistere nella innegabile verità, che la loro condizione è veramente insopportabile. Io non comprendo come si possa tenere una categoria di funzionari, alcuni dei quali prestano servizio da venticinque o trent'anni, impiegata solo alcuni mesi all'anno lasciandola negli altri in uno stato di necessaria ed intollerabile miserabilità.

Mazziotti, sotto-segretario di Stato per le finanze. Prestano servizio per sette mesi all'anno.

Landucci. Anzichè occupare estranei, mi pare, mi si consenta ripeterlo, che sarebbe più opportuno occupare questi; mentre lo stesso onorevole sotto-segretario di Stato ha confermato che su quattrocento se ne chiamano appena settanta.

Mazziotti, sotto-segretario di Stato per le finanze. Sopra trecentotrenta.

Landucci. Concludo dichiarandomi soddisfatto della promessa, purchè sia mantenuta con la necessaria rapidità, fattami dall'onorevole sotto-segretario di Stato, di provvedere per quanto è possibile alla sorte di questi subalterni, osservando ancora una volta che si potrebbe facilmente rendere stabile la loro posizione affidando loro tutti quei servizi di cui possono essere capaci invece di affidarli ad estranei.

Presidente. Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, s'intendono ritirate le seguenti interrogazioni:

De Felice-Giuffrida, al ministro degli esteri « sulla volontaria assenza del Console generale d'Italia durante la manifestazione italiana che la gentile e forte popolazione di Malta fece agli studenti siciliani. »

D'Alife, al ministro dei lavori pubblici « in ordine all'urgenza dei lavori di miglioramento e di ampliamento della stazione di Corigliano Calabro. »

Papadopoli, al ministro dell'interno « sulla

prossima minaccia di organizzazione di sciopero generale in molti punti della provincia di Rovigo e per chiedere notizie in proposito. »

Segue l'interrogazione dell'onorevole Brunialti, al ministro degli affari esteri, « per avere notizia di ciò che è stato fatto dalle autorità consolari della Siria perchè fossero scoperti e puniti gli autori dell'assassinio di Giovanni Benetti perpetrato il 19 gennaio presso Beirut. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

Baccelli Alfredo, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Appena il console di Beirut ebbe notizia di un assassinio commesso a danno di un nostro connazionale, l'operaio Giovanni Benetti, ebbe cura di mandare sul luogo il vice console di Damasco, nella giurisdizione del quale il delitto era avvenuto, per vigilare affinchè l'istruttoria del processo fosse condotta con energia e con scrupolosa imparzialità.

Il nostro vice console non solo ottenne che un sostituto Procuratore da Damasco si recasse sul posto, ma per conto proprio condusse innanzi delle efficaci indagini.

Sorsero sospetti intorno ad alcuni indigeni Metualli che già altre volte si erano macchiati di delitti e che furono quindi imprigionati, ma disgraziatamente le prove contro di essi non furono raccolte. Tuttavia si continuano le indagini; di questi giorni in Damasco la Camera di Consiglio discuterà le risultanze penali dell'istruttoria ed alla discussione interverrà personalmente il vice console di Damasco insieme col suo dragomanno, affinchè abbiano ad essere salvati da imputazioni calunniose quei nostri connazionali contro i quali fossero mosse, e possano essere puniti quegli indigeni, i quali si provi che siano stati realmente autori del delitto.

Posso dunque assicurare l'onorevole Brunialti che il vice console di Damasco non ha nulla ommesso per rintracciare i rei e che giustizia, per quanto da esso può dipendere, è da credere, sarà fatta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Brunialti. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri delle sue dichiarazioni. Non dubito che sotto gli incitamenti del Ministero quegli egregi funzionari sapranno compiere il loro dovere e

lo assicuro che, come ebbi altra volta occasione di riconoscere una maggiore alacrità da parte dei nostri consoli nella tutela degli interessi dei nostri italiani all'estero, sarò lieto di dichiarare che i nostri consoli hanno veramente raggiunto il segno, che era follia sperare, il giorno in cui ci avranno fatto credere persino nella giustizia turca. (*Si ride*).

Presidente. Viene ora la interrogazione dell'onorevole De Felice-Giuffrida, al ministro della mariniera, « per sapere se intenda invitare il capitano del porto di Palermo a mostrarsi più equo nell'esame dei diritti, già *ab antiquo* goduti dagli zavorrieri di quel porto, oggi uniti in Società cooperativa. »

È presente l'onorevole De Felice-Giuffrida?

(*Non è presente*).

Questa interrogazione s'intende ritirata.

Viene la interrogazione dell'onorevole Calissano, al ministro della guerra, « sulla continuata violazione delle convenzioni esistenti tra la città di Alba e l'Amministrazione militare circa il presidio locale e sulle sue intenzioni in proposito. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Ponza di San Martino, *ministro della guerra*. Per accordi presi con l'interrogante, prego la Camera di rimandare questa interrogazione.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario, questa interrogazione sarà differita.

(*È differita*).

Svolgimento di due proposte di legge.

Presidente. Essendo passato il tempo assegnato dal regolamento alle interrogazioni, dovremmo procedere alla votazione a scrutinio segreto di due disegni di legge; ma io proporrei alla Camera di voler rimandare questa votazione a quando sia finita la discussione del disegno di legge sugli infortuni degli operai sul lavoro, perchè in tal modo potremo procedere alla votazione a scrutinio segreto di tre disegni di legge come ci consente il regolamento (*Pausa*).

Non essendovi osservazioni in contrario, la votazione s'intende differita.

(*È differita*).

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Luzzatti Luigi ed altri per un prestito a favore della Cassa Nazionale di assicurazione per

la vecchiaia degli scrittori di giornali e della cassa dell'Opera Pia di San Giuseppe. (*Vedi tornata 20 marzo 1902.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti Luigi per isvolgere la sua proposta di legge.

Luzzatti Luigi. Io non sento il bisogno di un lungo discorso per raccomandare alla Camera e al Governo la presa in benevola considerazione di questo disegno di legge.

Si tratta, come è chiaramente espresso, di venire in aiuto, con un prestito a premi, a un'opera di previdenza popolare, che gli scrittori di giornali (operai, anch'essi, del pensiero, e molti di loro non dei meglio retribuiti, nel nostro paese) si propongono di fondare a incremento delle pensioni per la vecchiaia, a loro conforto nella sera della faticosa vita!

Una siffatta istituzione, ebbe, altra volta, dal Parlamento italiano aiuti e incoraggiamenti, ma sotto la forma particolare e omai sfatata delle lotterie, per favorire alcune Opere Pie della Stampa, un insieme di beneficenza e di previdenza, che gli scrittori hanno istituito nelle loro associazioni particolari. Qui si tratta di promuovere, lasciando illese le loro antiche fratellanze, una nuova e grande associazione alla cui ombra ospitale possano richiedere aiuto e ristoro tutti i giornalisti, anche quelli che si trovano in parti d'Italia dove non esistono sodalizi particolari d'aiuto e di tutela.

Onorevoli colleghi, noi siamo usi a non essere interamente soddisfatti dell'opera della stampa. Ma, a chiederci con sincerità la ragione di questo nostro giudizio o pregiudizio che sia, dovremmo riconoscere che, se non possiamo esserne soddisfatti interamente, in un paese libero vi è una intima relazione tra le condizioni della stampa e quelle del Parlamento. (*Approvazioni*). Un grande scrittore inglese, che fu anche un grande uomo di Stato, il Macaulay, ha dimostrato con tratti luminosi che, man mano la coscienza politica dell'Inghilterra si andava elevando e purificando e il suo Parlamento si alzava *in più spirabil aère*, inteso ai grandi obbiettivi della redenzione nazionale, colla educazione delle classi lavoratrici e con quella politica mirabile che ha costituito la grandezza di quel paese, si è inalzata anche la stampa, sempre più conscia della sua missione. Quando il Parlamento decadeva, decadeva anche la stampa; la quale, in fin dei conti, non è altro che una riverberazione dei nostri vizi

e delle nostre virtù, dei nostri pregi e dei nostri difetti. (*Benissimo!*)

Porgiamo con l'opera nostra alla vita politica del paese i grandi e alti ideali, e daremo anche i grandi temi che eleveranno il compito della stampa. (*Bene!*)

Comunque ciò sia (e non è il momento di discutere un problema così grave), dal numero dei colleghi nostri che hanno aderito a questo disegno di legge di iniziativa parlamentare, dal numero di coloro che non l'hanno ancora sottoscritto, ma mi dichiararono che sarebbero lieti di appoggiarlo, io spero che non mancherà oggi ad esso l'unanimità della Camera alla presa in considerazione, come non mancherà l'approvazione definitiva, quando, fra pochi giorni, verrà proposto ai vostri suffragi. E confido che anche il Governo sarà dello stesso avviso.

Prima di avventurarmi con questo disegno di legge alla Camera, ho voluto consultare, come era debito mio, l'opinione del ministro del tesoro e del ministro delle finanze; e parmi di averli consenzienti nella misura e nel metodo. E il metodo che propongo corrisponde interamente a quello a cui la Camera ieri diede il suo assenso, accogliendo il disegno di legge del quale fu relatore il mio amico Guicciardini.

Noi cominceremo a far l'emissione, per una somma modesta, di questo consolidato del patriottismo e della pietà (*Bene!*), e così lo chiamo poichè si riferisce a opere patriottiche, qual'è la Dante Alighieri, oppure a imprese provvide, come quella della Cassa nazionale per le pensioni degli operai, dei giornalisti e l'Opera Pia di San Giuseppe. Noi faremo l'emissione di questo speciale consolidato patriottico e pietoso dopo che sarà esaurita l'emissione per la Cassa nazionale per gli operai e per la Dante Alighieri; comincerà il Governo a essere autorizzato a questa concessione nel 1905.

Quindi, come appare chiaro, il giornalismo dà una prova di prudenza e di equità e si raccomanda anche per questo titolo alla vostra approvazione.

Insieme agli scrittori di giornali abbiamo associata l'opera di San Giuseppe. Come sapete, si tratta di una istituzione redentrice, la quale raccoglie fanciulli orfani, poveri abbandonati, senza distinzione di sesso, di religione e di patria per educarli e istruirli, e raccoglie anche fanciulli illegittimi poveri il cui padre sia ignoto e la cui madre naturale versi nella impossi-

bilità di provvedere al loro sostentamento. I giornalisti italiani sono lieti di accogliere sotto il loro patrocinio quest'opera di previdente beneficenza e di somma pietà. Essi volgono a questi fanciulli abbandonati la parola evangelica: *sinite parvulos venire ad me*, e sono orgogliosi nell'atto che provvedono a loro di provvedere anche a questo dovere squisito di santa carità. (*Bene!*)

Insisto per raccomandare l'una e l'altra istituzione al vostro suffragio, e i giornalisti che vedranno meno tette le ore della vecchiaia si rassereneranno nel loro lavoro quotidiano e saranno più sereni anche nel giudicare l'opera nostra nell'ora presente. (*Bravo! Bene! — Vive approvazioni.*)

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare per dichiarare se consenta che sia presa in considerazione questa proposta di legge.

Carcano, ministro delle finanze. Salvo le consuete riserve, dichiaro di consentire a pren-

dere in considerazione la proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Luzzatti.

Presidente. Domando alla Camera se intenda dunque prendere in considerazione questa proposta di legge.

Coloro che sono di avviso di prendere in considerazione la proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Luzzatti, vogliono alzarsi.

(*È approvata.*)

Svolgimento di una proposta di legge del deputato De Gaglia.

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge: Modificazione degli articoli 295 e 296 della legge comunale e provinciale (testo unico del 4 maggio 1898, n. 164) relativa ai Commissari straordinari dei Comuni e delle Commissioni straordinarie provinciali.

Si dia lettura della proposta di legge.

Lucifero, segretario, legge:

TESTO ATTUALE.

Art. 295.

Testo unico, art. 268.

I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge persistono a violarli. Dovrà procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine può essere prorogato fino a sei mesi.

Lo scioglimento e la proroga del termine sovra stabilito sono ordinati per Decreto Reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.

Questi decreti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Art. 296.

Testo unico, art. 269, e legge 11 luglio 1891 n. 287, art. 15.

In caso di scioglimento del Consiglio comunale, l'amministrazione è affidata ad un Commissario straordinario.

In caso di scioglimento del Consiglio provinciale l'amministrazione è affidata ad una Commissione straordinaria, presieduta dal Consigliere delegato e composta di quattro membri scelti fra persone che siano eleggibili a consiglieri provinciali, e che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio.

Tanto il Commissario straordinario, quanto i quattro membri della Commissione sono nominati con Decreto Reale.

Il Commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al sindaco e alla Giunta.

La Commissione straordinaria esercita le funzioni che la legge conferisce alla Deputazione provinciale.

TESTO NUOVO.

Art. 295.

Identico.

Per motivi amministrativi o di ordine pubblico il termine può essere prorogato di tre in tre mesi fino a due anni.

Per la seconda proroga e le successive sarà necessario sentire il parere della Giunta provinciale amministrativa.

Lo scioglimento e la proroghe del termine sovra stabilito sono ordinati per Decreto Reale nel quale deve essere fatta menzione che fu sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa nei casi in cui esso è richiesto.

Il Decreto stesso deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento e l'avviso della Giunta provinciale amministrativa.

Identico.

Art. 296.

Identico.

Identico.

Identico.

Il Commissario straordinario esercita tutte le funzioni che la legge conferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio.

La Commissione straordinaria esercita le funzioni che la legge conferisce alla Deputazione e al Consiglio provinciale.

Quando il Commissario straordinario e la Commissione provinciale assumono per l'urgenza i poteri del Consiglio, le loro deliberazioni non potranno vincolare i bilanci del Comune o della Provincia oltre l'anno saranno sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e ne sarà fatta relazione ai rispettivi Consigli nella loro prima adunanza perchè ne prendano atto.

Quando il Commissario straordinario e la Commissione provinciale assumono i poteri del Consiglio le loro deliberazioni saranno sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Tali deliberazioni non potranno però impegnare il Comune e la Provincia per più di un decennio, salvo che sia necessario un maggior termine per mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti.

Presidente. L'onorevole De Gaglia ha facoltà di parlare per isvolgere la sua proposta di legge.

De Gaglia. Onorevoli colleghi, sarò breve nello svolgimento della proposta mia e dell'onorevole Mel.

Trattasi dell'istituto del Commissario Regio e della Commissione Reale nei casi di scioglimento dei municipi e delle amministrazioni provinciali; il quale istituto così come è regolato nella nostra legislazione non corrisponde alle mutate condizioni dei tempi.

Con l'allargamento del voto, l'elettività del sindaco e del presidente della Deputazione, nelle Amministrazioni è entrata una vita più rapida e più agitata che genera più agevolmente crisi e mutamenti di indirizzo, d'onde la necessità di calma e raccoglimento sotto la direzione di persona che, superiore ai partiti, riconduca la amministrazione alla tranquillità ed all'ordine momentaneamente turbato.

L'esperienza ci ammaestra con i continui scioglimenti che gli effetti della misura straordinaria non hanno corrisposto alla aspettazione del Governo e del paese; d'onde è da credere che nel rimedio, d'indole così delicata, manchi qualche cosa nella forma e nella sostanza.

È voce generale de' pratici, raccolta anche nella Camera, che i poteri straordinari sono di troppo breve durata e di soverchio ristretti.

Tre mesi ed anche sei sono poca cosa per un'azione efficace, essendo impossibile in tale periodo di tempo studiare, sviluppare e risolvere tutte le questioni, migliorare i servigi e togliere abitudini nocive.

Bisogna prolungare la cura con un tempo proporzionato alla gravità del male. Necessità quindi di nuove proroghe di tre mesi ciascuna fino a raggiungere un massimo di due anni, due esercizi almeno. Occorre però, ad eliminare abusi dell'autorità politica, che ogni nuova proroga debba avere il parere della Giunta provinciale amministrativa per ogni maggiore possibile garanzia.

Quanto all'estensione de' poteri è anche maggiore il bisogno di una riforma, nel senso di dare al commissario e Commissione tutti i poteri dell'ordinaria amministrazione sottoponendone tutti gli atti all'approvazione dell'autorità.

Modificati in tale maniera gli articoli 295 e 296 della legge comunale e provinciale si avranno reali e duraturi benefici per le amministrazioni disordinate e scorrette evitando che i partiti locali, come pur troppo avviene, si facciano a distruggere tutto quello che fece l'amministrazione straordinaria.

Io non dubito che la Camera vorrà essere benevola nel prendere in considerazione la proposta di legge anche perchè non è nuova; ricordo che in un progetto dell'onorevole Di Rudini si prevedeva precisamente questo caso di allargare, mi pare sino ad un anno, i poteri del Commissario Regio. Quella proposta di legge non venne alla Camera per le vicende parlamentari; io mi auguro che questa mia proposta, semplice, ma di cui non mi nascondo la gravità, e che secondo me risponde ad una necessità di cose, se non vogliamo veder precipitare le nostre amministrazioni comunali e provinciali prive di un freno necessario che le richiami alla osservanza della legge, sia dalla Camera presa in benevola considerazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno per dichiarare se consenta o no a prendere in considerazione questa proposta di legge.

Giolitti, ministro dell'interno. Non intendo di oppormi a prendere in considerazione questa proposta di legge: ma debbo fare le più ampie riserve circa la proposta stessa, perchè, lo dico francamente, credo che il diminuire le autonomie comunali in Italia sarebbe un regresso che noi non possiamo desiderare.

Vi sono abusi, è vero; ma su novemila Comuni, perchè un certo numero ha commesso abusi, abolire addirittura, come si farebbe con questa proposta, le autonomie comunali, sarebbe cosa gravissima: e tutti intendono che dare al Governo la facoltà di sciogliere il Comune, e tenerlo due anni sciolto, e poter disporre di tutti i poteri del Consiglio comunale, sarebbe l'abolizione completa della autonomia comunale.

Mel. Coi correttivi della legge.

Giolitti, ministro dell'interno. Io sono convinto che gli stessi proponenti veggono la gravità del caso e abbiano fatta tale proposta come mezzo per rimediare a molti inconvenienti che si sono verificati; ma che essi sono i primi a riconoscere che il rimedio non può essere dato in modo troppo violento, perchè altrimenti l'effetto del rimedio potrebbe essere peggiore del male. Ad ogni modo, ripeto, accetto che la proposta sia presa in considerazione, perchè riconosco che è argomento degno dello studio del Parlamento.

Presidente. L'onorevole ministro dell'interno, salvo le debite riserve, non si oppone a prendere in considerazione la proposta di legge degli onorevoli De Gaglia e Mel testè letta.

Chi approva la presa in considerazione è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Presentazione di disegni di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze per presentare alcuni disegni di legge.

Carcano, ministro delle finanze. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge: « Approvazione di tre contratti di vendita di beni demaniali nei comuni di Livenza e Porto Gruaro ».

Mi onoro pure di presentare alla Camera un altro disegno di legge: « Aggiunte e

modificazioni alla legge: testo unico sul reclutamento delle guardie di finanza ».

Per questo ultimo disegno di legge, pongo alla Camera che sia dichiarato d'urgenza, e deferito all'esame della Giunta generale del bilancio.

Presidente. Dò atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti agli onorevoli deputati. Per il secondo di questi disegni di legge l'onorevole ministro chiede che sia dichiarato d'urgenza e che sia deferito all'esame della Giunta generale del bilancio. Se non vi sono osservazioni in contrario così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Nasi, ministro della pubblica istruzione. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge che autorizza la spesa di lire 5,000 per lavori di sistemazione dei locali del gabinetto di fisiologia nell'Università degli studi in Bologna; ed un'altro disegno di legge per la sistemazione dei locali dell'ex convento delle Grazie in Milano ad uso della Biblioteca Braidense.

Presidente. Dò atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

Discussione del disegno di legge relativo agli infortuni sul lavoro.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, intorno agli infortuni degli operai sul lavoro. Avverto che la Commissione, d'accordo col Ministero, ha presentato diversi emendamenti, i quali sono anche stampati.

Il Governo consente che la discussione si apra intorno al testo presentato dalla Commissione?

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. Consento.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

Del Balzo Girolamo, segretario, legge. (Vedi stampato n. 64-A).

Presidente. La discussione generale è aperta intorno a questo disegno di legge: e poichè, ripeto, la Commissione, oltre al testo concordato col Ministero, ha presentati anche speciali emendamenti ai diversi ar-

ticoli del disegno, così, perchè la discussione abbia un regolare svolgimento, prego gli onorevoli deputati di voler tener presenti le nuove proposte della Commissione. Primo iscritto a parlare contro sarebbe l'onorevole Majorana; ma egli non essendo presente perde la sua volta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Frascara Giuseppe.

Frascara Giuseppe. L'esperimento fatto con l'applicazione della legge sugli infortuni degli operai nel lavoro, legge approvata dal Parlamento nel 1898 dopo venti anni di studi e discussioni, non è ancora abbastanza lungo perchè se ne possano apprezzare con sicurezza i risultati e perchè se ne possano notare tutti i difetti meritevoli di correzione. Devesi anche aggiungere che per difficoltà di varia natura non possiamo avere ancora sott'occhio se non i dati relativi al 1899, e, siccome la legge andò in vigore nel dicembre 1898, il nostro esame non può che riferirsi al periodo di tredici mesi, dal dicembre 1898 al fine del 1899; periodo invero troppo breve, come ben osserva l'egregio Commendatore Magaldi, che è un'autorità nella materia, in una sua pregevole monografia.

Oltre ciò nel 1899 non erano ancora stati approvati i regolamenti preventivi, e non si può quindi giudicare della efficacia che essi possano aver avuto sulla frequenza e gravità degli infortuni. Ben più ponderato potrebbe essere il nostro giudizio se insieme coi risultati di quei primi tredici mesi noi potessimo conoscere quelli che si riferiscono ai due anni successivi 1900 e 1901, nei quali l'applicazione della legge deve essersi fatta in modo più esatto e completo, non solo perchè si erano già pubblicati il regolamento per la prevenzione degli infortuni; quello relativo alle cave e miniere; quello relativo agli opifici che producono o manipolano materie esplosive, e quello per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, ma altresì perchè la legge stessa era entrata più largamente nella coscienza del pubblico, degli industriali e degli operai, interessati da una parte e dall'altra alla osservanza delle nuove disposizioni di garanzia e di tutela.

Per queste considerazioni sembra alquanto affrettata la presentazione del disegno di legge che ci sta dinanzi, che, senza modificare o allargare in modo notevole il campo di azione del nuovo istituto giuri-

dico creato nel 1898, apporta numerose aggiunte e variazioni a molti articoli della legge vigente, rendendo necessario rifondere le disposizioni di essa in un nuovo testo unico che comprenda le varianti, di modificare regolamenti e istruzioni, di variare contratti e formole di assicurazione appena stipulati o in corso di esecuzione, e togliendo così ad un esperimento appena cominciato quella relativa stabilità ed eguaglianza di condizioni che sembrerebbe necessaria per apprezzarne in modo sicuro e convincente il progressivo sviluppo. Della fretta usata nella presentazione del progetto si ha prova anche nel fatto già notato dall'onorevole relatore che in essa non ebbe parte il ministro della marina, benchè una delle principali modificazioni proposte sia l'estensione della legge alla gente di mare.

Ed un'altra prova l'abbiamo anche in questo fatto, che mentre il disegno è dinanzi alla Camera dall'8 giugno 1901 e la relazione fu presentata il 20 dicembre, oggi stesso ci vengono presentati alcuni emendamenti concordati tra Governo e Commissione, con l'intervento del ministro della marina, i quali in parte modificano notevolmente le originarie proposte del Ministero.

Nonostante tali considerazioni, senza arrogare a me un'autorità che sono il primo a non riconoscermi, credo di poter interpretare gli intendimenti della parte politica alla quale appartengo affermando che noi accogliamo questo disegno con quella equanimità e quella simpatia, che sempre abbiamo dimostrato a tutti i provvedimenti legislativi intesi al miglioramento e al progresso del proletariato.

È viva in noi tutti la memoria della lunga e importante discussione avvenuta sul disegno di legge relativo al lavoro delle donne e dei fanciulli, e tutti certamente ricordate, onorevoli colleghi, quanta parte abbia avuto nell'approvazione di quella legge, l'illustre relatore, il mio amico personale e politico onorevole Di San Giuliano.

Tutti i resoconti parlamentari delle discussioni avvenute intorno a provvedimenti di ordine sociale e i documenti relativi, stanno a dimostrare la parte preponderante che in esse hanno avuto gli amici nostri, i quali seguendo e studiando operosamente lo sviluppo della legislazione estera, e specialmente della germanica e dell'inglese, si fecero iniziatori e con la parola e con

gli scritti dei più arditi concetti e dei più moderni istituti a tutela del lavoro e dei lavoratori.

Ciononostante, ora è moda chiamarci reazionari e peggio. Sicuri nella nostra coscienza e nella nostra fede alla libertà, aspettiamo fidenti quella giustizia che il tempo e il maturare degli eventi ci arrecheranno senza fallo.

Intanto, dopo quanto avvenne nella discussione sul lavoro delle donne e dei fanciulli, credo che l'onorevole Presidente del Consiglio nella sua lealtà dovrà riconoscere che senza il nostro concorso quella legge non sarebbe entrata in porto, ed egli non ripeterebbe forse più ciò che disse in una recente tornata rivolgendosi ai nostri banchi che con noi *non è possibile venire alle riforme*.

Certamente noi non possiamo consentire negli apprezzamenti che più d'uno dei colleghi di quella parte della Camera, e specialmente i socialisti, vanno facendo quando considerano provvedimenti d'indole sociale proposti dai governi borghesi come pannicelli caldi, come conati inutili e inefficaci, fatti per rimuovere questioni ardenti; e predicano che il benessere delle classi lavoratrici non può venire che dalla loro organizzazione e dalle leghe di resistenza.

Essi dicono che solo dalla organizzazione proletaria e dalla persistenza nella lotta devono le classi non abbienti aspettare la loro redenzione, mentre la nostra storia legislativa è là a dimostrare che le massime riforme furono fatte senza nessuna pressione delle classi popolari; che molte volte furono anzi prevenute le domande e le aspirazioni, anche prima che fossero manifestate, e quando ancora non si parlava di leghe di resistenza, di camere di lavoro e simili.

Ma è ormai tempo che procediamo ad un esame sommario delle proposte che si contengono nel disegno di legge. Queste proposte si concentrano in tre punti principali: 1° allargamento delle industrie e delle classi di lavoratori ai quali si estende il beneficio dell'assicurazione obbligatoria; 2° aumento delle indennità che si attribuiscono agli assicurati; 3° ordine di successione, ossia migliore indicazione delle persone alle quali spetta l'indennità in caso di morte dell'operaio. In ultimo: disposizioni per i sindacati obbligatori.

In quanto alle nuove categorie d'industrie e di lavoratori da comprendersi nella

legge, non si tratta che di una graduale estensione, simile a quelle che si andarono facendo successivamente nella legislazione germanica, là dove la legge sugli infortuni si estese consecutivamente a maggiori categorie, sicchè ora si può dire che la grande massa degli operai gode il beneficio della assicurazione. Una volta ammessi i capisaldi di questo nuovo diritto del lavoro, cioè i principî del rischio professionale e dell'assicurazione obbligatoria, e considerando i danni prodotti dal caso fortuito, o anche da colpa dell'operaio, come danni inerenti alle industrie, ne viene come logica conseguenza che a poco a poco la legge si estenderà a tutte le imprese e a tutti i lavoratori, compresi quelli dei campi per i quali il premio di assicurazione sarà tanto minore, quanto minori sono i pericoli che offre il lavoro agricolo.

C'è un'altra questione, la quale non è toccata dal disegno di legge, ed è quella delle malattie professionali. È un altro grande problema il quale è stato trattato in altri paesi che sono molto più avanti di noi nella legislazione del lavoro e che avrebbe potuto, almeno in parte, essere compreso in questo disegno di legge.

Mi pare di aver letto che già qualche tribunale, allargando il concetto dell'articolo settimo della legge, considerò come rischio professionale anche il carbonchio contratto dai conciatori di pelle, quando sia provato che la malattia venne durante il lavoro e per causa di esso.

Fra i lavoratori, ai quali vanno estesi i benefici della legge, meritano speciale menzione quelli addetti alle imprese di navigazione marittima e alla pesca, che vanno indicati sotto la denominazione: gente di mare.

Su questo punto farò una proposta molto radicale, cioè quella di stralciare tutta la parte del disegno di legge che si riferisce a questi lavoratori per farne oggetto di un disegno di legge speciale.

La relazione ministeriale cita alcune manifestazioni di Congressi, alcuni progetti d'iniziativa parlamentare, alcuni ordini del giorno votati dalla Camera ed accettati dai ministri del tempo con i quali si prometteva di estendere i benefici dell'assicurazione agli operai della marina mercantile, ai lavoratori dei porti e ai commessi ai viveri della regia marina. Ora tutte queste proposte nulla contengono che si riferisca

per esempio alla pesca marittima, la quale invece è compresa nel n. 2 del disegno di legge che stiamo discutendo. È vero che nell'articolo 2 si cerca di limitare l'assicurazione alla sola pesca illimitata, escludendo la pesca limitata, ed anzi l'onorevole relatore e la Commissione hanno creduto di specificare meglio la pesca illimitata, dicendo che è la pesca che si fa oltre i dieci chilometri dal lido, cioè oltre il mare territoriale; ma per quanto io non sia nè marinaio, nè abitante di regione marittima, ritengo che chi è stato anche per breve tempo sul mare sappia come il pretendere di assicurare i pescatori sia cosa poco pratica e utile.

La distinzione fra pesca illimitata e limitata è fatta dal Codice di marina mercantile, ma molte volte in fatto anche chi esercita la pesca limitata si spinge oltre i dieci chilometri, e passa da lido a lido, sicchè si rende impossibile determinare in pratica l'efficacia della separazione fra le due categorie di pescatori. Oltre a ciò vi è un'altra limitazione, cioè il numero di cinque operai; ma molte volte le famiglie dei pescatori salgono a sei o più persone, le quali esercitano la pesca per loro conto, vanno oltre i limiti del mare territoriale e vivono modestamente sfidando l'infido elemento su quei fragili battelli che costituiscono la loro modesta fortuna. Cotesti pescatori dovrebbero farsi auto-assicuratori, assicuratori di sé stessi.

Come si può pretendere che fra essi si trovino l'imprenditore e gli operai? L'imprenditore è il capo di famiglia e gli operai sono i suoi figli, i suoi fratelli, i quali cooperano con lui in un lavoro molto duro e paziente e poco remunerativo. Ora, se noi imponiamo a costoro l'obbligo di una quota d'assicurazione, credo che andremo ad aggravare sempre più le condizioni di tante povere famiglie, le quali aspettano dal Governo tutt'altro che non sia l'obbligo di pagare una nuova tassa.

La questione si presenta in modo diverso per gli operai della marina mercantile.

A questo proposito debbo ricordare che l'onorevole Fasce, il quale in fatto di marina è certo più competente di me, quando si discusse la legge del 1898 diresse una interrogazione al ministro d'agricoltura e commercio del tempo, onorevole Cocco-Ortu, per sapere se nell'articolo secondo, fra gli

operai che erano soggetti all'assicurazione, si volesse comprendere la gente di mare. Allora si trattava di fare approvare la legge, con giusto criterio politico e sociale, tale e quale era venuta dal Senato, e quindi l'onorevole ministro, non accettando alcun emendamento, si liberò di una proposta che era stata fatta non dall'onorevole Fasce, ma dall'onorevole Farina.

Ma l'onorevole Fasce insistè nella sua domanda al ministro per essere assicurato, con una specie di interpretazione autentica, che la gente di mare non era compresa nelle disposizioni della legge, e il ministro dichiarò formalmente che tale era il significato dell'articolo, che agli operai della marina provvedevano le esistenti Casse invalidi e quindi non c'era bisogno di una nuova assicurazione.

È vero che poi l'onorevole Fasce è stato il primo firmatario di un ordine del giorno col quale s'invitava il Governo a fare assicurare anche gli operai della marina mercantile, ed egli potrà spiegare come possano conciliarsi le due proposte fatte in tempi diversi.

L'argomento è trattato con molta larghezza tanto nella relazione ministeriale, quanto in quella della Commissione la quale conclude col dire che « qualche cosa dovrà farsi per coordinare due istituti che dipendono da due Ministeri diversi, » cioè l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro e la Cassa invalidi della marina mercantile. « Forse » aggiunge l'onorevole relatore « potrà bastare una modificazione agli statuti. In ogni caso se si presenteranno difficoltà potrà e dovrà il Governo presentare un disegno di legge. »

Ora io credo che mentre stiamo qui facendo una legge alla quale, malgrado la sua importanza, ben pochi si interessano, ed abbiamo intorno una calma meravigliosa, dobbiamo tanto più pensare a non fare disposizioni inorganiche e confuse.

Le cinque Casse invalidi istituite dalla legge del 1861, hanno per iscopo di provvedere agli infortuni della gente di mare, esse hanno un patrimonio proprio amministrato da una speciale Commissione, esigono dei contributi dagli armatori e dalla gente di mare, concedono pensioni e sussidi agli invalidi iscritti nelle matricole delle gente di mare, loro vedove ed orfani.

Ora ai contributi che già pagano armatori e marinai per le Casse invalidi noi, col

nuovo istituto dell'assicurazione obbligatoria, ne aggiungiamo un altro, creando due assicurazioni parallele che mirano allo stesso scopo e che costituiscono un duplice aggravio per uno stesso ordine di industriali.

La Commissione, impressionata dal fatto di questa duplicità di oneri, ha creduto di rimediare ed ha rimediato in parte, per quanto era possibile volendo mantenere il disegno di legge, con l'aggiunta fatta all'articolo 16, con la quale si diminuisce la indennità da darsi alla gente di mare in caso di morte, od in caso d'inabilità assoluta permanente, in proporzione di quella che si concede agli altri operai che non hanno altre assicurazioni.

Con ciò si volle trovare un compenso alla maggiore protezione che i marinai ricevono dalla Cassa per gl'invalidi della marina mercantile. A me paiono che queste siano transazioni affrettate, inorganiche, poco chiare, fatte appunto per ottenere che vada in porto la legge.

Noi dobbiamo preoccuparci delle conseguenze giuridiche e sociali di una legge e non dell'approvazione o no di essa. Ora se siamo persuasi, come lo sono io, che in qualunque modo si vogliano ritorcere questi articoli, senza uno studio più accurato della materia, non si possa venire a nulla di organico, credo che sarebbe meglio stralciare tutta la parte relativa alla marina mercantile ed invitare il Governo a presentare, entro quest'anno, un disegno di legge, il quale provveda alla assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni di tutta la gente di mare, tenendo conto delle presenti Casse e riformandole in modo che possano prestarsi alle nuove attribuzioni, che loro sarebbero date.

Riguardo all'applicazione dell'articolo 15 che si riferisce ai marinai, è già sorto un dubbio. In un recente lavoro il prof. Donna esamina le quattro categorie dei contratti marittimi fra padroni e marinai, e cioè: l'arruolamento a viaggio, l'arruolamento a mese, l'arruolamento con partecipazione al profitto e l'arruolamento a nolo, e si domanda: secondo la disposizione dell'articolo 15, fra gli operai *retribuiti con salario o stipendio* si comprendono tutte queste categorie o solamente quelli che effettivamente ricevono il salario in denaro? Lo scrittore conclude che tutte e quattro le categorie debbano comprendersi, perchè naturalmente il legislatore non può fare distinzione fra i lavora-

tori, siano essi pagati in denaro o altrimenti. Se un marinaio viene arruolato anche con la partecipazione al profitto e poi è vittima di un infortunio, quello che rappresenta il capo dell'impresa deve per forza, una volta ammessa l'assicurazione, indennizzarlo, per quella parte del profitto che doveva rappresentare il salario.

Vi è un'altra aggiunta all'articolo primo, la quale m'interessa, specialmente perchè conosco un po' più la materia, trattandosi di agricoltura. L'estensione dell'assicurazione all'industria agricola è stato uno dei passi più avanzati che abbiano fatto le legislazioni estere in questa materia. La legge belga, la quale è considerata come una delle più progredite, contempla anche l'assicurazione per le industrie agricole, soltanto però quando si tratta di operai addetti alle macchine mosse da forze estranee a quella dell'uomo o degli animali. Noi ci avviciniamo a questo punto col numero terzo dell'articolo primo, ma, a mio parere, quell'articolo è poco preciso.

La parola *presso* è molto vaga. Infatti, per fare un esempio pratico, quali sono gli operai agricoli che sono *presso* le trebbiatrici del grano? Ci sono quelli che imbocciano i covoni nella macchina, quelli che trasportano il grano trebbiato, quelli che trasportano la paglia, quelli che la rastrellano e ammucchiano. Ora tutte queste persone bene spesso vengono raccolte improvvisamente, come ha luogo dove la proprietà è molto suddivisa, e le macchine sono nelle mani di un imprenditore, il quale le affitta facendole passare da un podere all'altro, spesso anche in tre o quattro poderi di diversi proprietari.

Succede in quei casi che un proprietario aiuta l'altro e si trasferiscono i contadini da un fondo all'altro per fare questo lavoro. Arriva la macchina: bisogna far presto a disporre tuttociò che è necessario per non pagare un nolo maggiore. Ora quali sono gli operai che debbono essere assicurati in tali casi? Evidentemente se vogliamo assicurarli tutti giungeremo a difficoltà non piccole, ed aggraveremo l'onere dei piccoli proprietari, senza alcun vantaggio, perchè dovremmo assicurare una quantità di gente che è esclusa completamente da ogni pericolo.

Convieni perciò stabilire che sieno assicurati soltanto coloro che sono nella immediata vicinanza della macchina, che hanno

da fare lavori strettamente connessi ad essa, non quelli che sono lontani, che portano via la paglia o i residui della trebbiatrice.

Ho parlato della trebbiatrice perchè è una macchina che tutti conosciamo, ma vi sono altre macchine, per esempio, la pigiatrice-sgranatrice delle uve, la quale è mossa come le trebbiatrici da macchina a vapore, e che ciò non ostante non reca nessun pericolo agli operai, perchè, usando una cautela men che ordinaria, essi non possono essere toccati dagli ingranaggi che sono tutti coperti. Resta sempre il pericolo della macchina a vapore, il quale è compreso in un altro articolo.

Ora, estendendo lo sguardo non solo alle macchine che conosciamo, ma anche alle altre che si adoperano, o si potranno adoperare nell'agricoltura più progredita, bisogna mettere nella legge disposizioni ben chiare che determinino quali sono gli operai, che debbono essere assicurati, e completarle con disposizioni regolamentari. Ripeto: se l'assicurazione fosse generale per tutti gli agricoltori, siccome il pericolo è limitato ad alcuni rari lavori, la quota di assicurazione sarebbe lievissima; ma se invece si fa una assicurazione sola per quel dato momento, in cui ci può essere più pericolo, per un piccolo numero di operai, si dovrebbe pagar tanto come se si dovessero assicurare tutti i contadini in generale, e mentre la spesa sarebbe la stessa, il vantaggio della assicurazione andrebbe solo a beneficio di pochi.

Veniamo ad un breve esame delle altre due questioni principali, cioè l'aumento della indennità e l'ordine di successione. Quanto all'aumento di indennità esso riflette specialmente il caso di inabilità permanente assoluta.

L'indennità che era uguale a cinque salari annui, e non mai minore di lire tremila, secondo l'articolo 5 viene portata invece a sei salari annui; mentre per il caso di morte l'indennità rimane sempre uguale a cinque salari.

Questa proposta era stata fatta alla Camera anche quando si discusse la legge del 1898, ma non fu accettata, perchè, come ho detto, si voleva approvare la legge tale e quale era venuta dal Senato, senza modificazioni.

Ma ora nessuno di noi può non approvare che, in caso di inabilità assoluta permanente, si attribuisca all'operaio un'indennità

maggiore di quella che si dà alla famiglia dell'operaio morto per infortunio sul lavoro.

Pur troppo è triste il dover vedere che per la famiglia del povero operaio, il quale vive col proprio lavoro, l'inabilità assoluta permanente è un danno peggiore della morte, perchè l'operaio, continuando a vivere, deve nutrirsi e quindi, la frase è durissima, ma si deve pur dire: egli è soltanto una bocca di più a carico della famiglia!

Approvo perciò la proposta modificazione, e credo che si potrebbe anche, in corrispondenza al salario, aumentare il minimo e portarlo da tre mila a tre mila seicento.

Mi riservo di presentare un emendamento per estendere anche al caso di inabilità parziale permanente la conversione dell'indennità capitale in una rendita vitalizia, come dispone l'articolo 13 della legge per il caso d'inabilità assoluta.

Essendo stati distribuiti questa mattina gli emendamenti concordati fra Ministero e Commissione, non so quale sia l'ultima dizione accettata riguardo alla decorrenza dell'indennità in caso di inabilità temporanea, cioè, se debba decorrere dal momento dell'infortunio, oppure dal sesto giorno, come dice la legge vigente, e come avrebbe proposto la Commissione. Sono perfettamente d'accordo con la Commissione in questo: che non si debba variare la legge, perchè se consultiamo le legislazioni estere in caso di inabilità temporanea, vediamo decorrere le indennità non solo dal quinto o dal sesto giorno, ma anche dalla terza o quarta settimana ed anche più tardi, perchè per i primi giorni provvedono le assicurazioni per le malattie oppure altri istituti fondati sul mutuo soccorso.

Noi abbiamo molte Società di mutuo soccorso le quali hanno funzionato benissimo, specialmente quando non vi si è immischiata la politica. Vediamo delle Società che danno dei risultati veramente splendidi, le quali esigono le loro quote dagli operai e pagano le indennità in caso di malattia. Dunque per i primi cinque giorni si può fare assegnamento su queste Società di mutuo soccorso, evitando così gli abusi e i pericoli dei quali parla anche la relazione. So che da quando sono sorte le Leghe di resistenza, le Camere del lavoro ed altre Società congeneri, le Società di mutuo soccorso sono trattate come *vecchie carcasse* da demolire, ed ho sentito io stesso classificarle in questo modo da un mio compe.

titore in una pubblica riunione. Non credo che queste povere Società le quali hanno recato e recano seri vantaggi agli operai, quando sono dirette unicamente allo scopo del mutuo soccorso, della fratellanza, della previdenza e non a quello della politica, meritino l'ignobile nome che loro si vuol dare.

Cabrini. Così col risparmio dell'operaio si paga ciò che dovrebbe pagare il padrone.

Frascara Giuseppe. Ho parlato abbastanza chiaro ed ho detto: per i primi cinque giorni dopo l'infortunio. L'onorevole Cabrini stesso ammetterà che per i primi cinque giorni possono provvedere le Società di mutuo soccorso, le quali educano l'operaio anche al sentimento della responsabilità e al risparmio. Non ho detto altro che questo. (*Interruzioni*).

La mia approvazione incondizionata è più specialmente per quella parte che si riferisce alla successione. Di ciò ebbi già a parlare nel 1898, e sono lieto che il Governo abbia colto questa occasione per modificare le disposizioni relative alla devoluzione dell'indennità in caso di morte dell'operaio.

Era veramente strano il considerare questa indennità come una eredità qualunque destinata agli eredi legittimi o testamentari secondo il Codice civile, mentre essa deve naturalmente servire ad alleviare le miserie di coloro che ritraevano il loro sostentamento dal lavoro dell'operaio colpito da infortunio.

È poi degno di riguardo il miglioramento fatto alla condizione del coniuge superstite, che dalla legge attuale era trattato in modo assolutamente contrario al buon senso e alla realtà dei fatti.

E qui faccio punto, avendo ormai detto quanto credevo di dovere osservare intorno al disegno di legge, e riservandomi di presentare in seguito gli emendamenti che stimo consoni alle idee da me esposte.

Conchiudo col voto che i disegni di legge per provvedimenti di ordine sociale vengano presentati in forma così chiara ed organica da non destare dubbi nè incertezze circa i loro effetti; così il Parlamento, che fece sempre ad essi premurosa e simpatica accoglienza, li approverà con quello slancio che può ispirare lo scopo altissimo di giustizia e di pace sociale cui essi mirano. (*Bene! — Approvazioni*).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Giovanelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Giovanelli. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome della Commissione generale del bilancio, la relazione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1902-903.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione della legge sugli infortuni del lavoro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Celli.

Celli. Io non seguirò l'oratore che mi ha preceduto nella minuta disamina di questo disegno di legge; e invece mi limiterò a fare una sola proposta che è il seguito della precedente discussione sulla legge del lavoro delle donne e dei fanciulli. Allora fummo quasi tutti d'accordo che questa legge, buona sotto vari punti di vista, doveva essere integrata, e invocammo che appunto il presente disegno di legge avesse in parte avuto il compito di integrarla.

Ora anche dall'onorevole relatore venne già molto accuratamente trattata la questione delle malattie professionali. Cioè queste debbano o no agli effetti di questa legge venir considerate come infortuni sul lavoro?

L'onorevole relatore ci dice che su di ciò la Commissione si è divisa in maggioranza e minoranza, ed io leggendo tra le righe credo di aver compreso che egli personalmente sia nella minoranza, cioè tra quelli che considerano le malattie professionali come infortuni sul lavoro.

Ad ogni modo io gli auguro che ciò sia; perchè egli ha descritto così bene l'atmosfera viziata delle officine, la manipolazione delle sostanze venefiche, la respirazione dei gas deleteri, il soggiorno in luoghi chiusi e sotterranei, e tutte quelle altre condizioni predisponenti alle malattie professionali, che io ritengo e spero egli vorrà sostenere la modesta proposta che farò.

La nostra Commissione, per escludere dal novero degli infortuni le malattie professionali, ci dice che l'infortunio debba considerarsi come qualche cosa di violento

e d'improvviso dipendente da cause esteriori.

Ora abbiamo parecchie malattie che sono tali; anzi io debbo far rilevare che appunto l'onorevole ministro di agricoltura ha nominato per lo studio delle malattie professionali una Commissione di tecnici della quale ho avuto l'onore di far parte anche io, per quanto non v'abbia collaborato abbastanza, cosicché il lavoro di cui avrò a parlare è stato fatto da altri miei colleghi. Ebbene, questa Commissione ha considerato come malattie professionali, da equipararsi dunque agli infortuni sul lavoro, quelle malattie che sono dovute in modo certo e nel caso concreto esclusivamente all'esercizio di un dato lavoro di carattere industriale e che siano tali da produrre in modo transitorio o permanente l'inabilità al lavoro.

E per non divagare, per non dar luogo ad appigli e a litigi ha fatto un breve elenco di tutte quelle malattie professionali che senza dubbio da qualunque medico e da qualunque giudice debbono essere considerate come infortuni sul lavoro. Tra queste si presentano subito due malattie di infezione, carbonchio e morva, nelle quali il *quid* di violento, di improvviso, di esteriore è rappresentato da germi di malattie che vengono addosso agli operai per dato e fatto del lavoro che compiono. Sul carbonchio, ha detto già l'onorevole Frascara, non c'è questione, poichè vi è un giudicato dei tribunali. Ma allora anche la morva dovrebbe entrare in questo medesimo ordine di malattie, perchè certe volte gli stallini addetti alla custodia di animali colpiti da questo male sono improvvisamente presi da infezione morvosa acuta per la quale possono in poco tempo morire. E perciò non c'è dubbio che la malattia sia provenuta dal contatto con l'animale infetto da morva e che l'operaio sia vittima di un infortunio sul lavoro. In questi due casi di carbonchio e di morva abbiamo dunque tutti quegli attributi che desidera e ha descritto l'onorevole relatore classificando gli infortuni sul lavoro.

Ma vi sono tanti altri casi nei quali il *quid* di violento, ecc., può essere tanto nell'aria dell'ambiente industriale quanto nella materia che in esso ambiente è trasformata. Ne derivano delle malattie da intossicazioni. Fra queste ve ne è una che si può considerare come violentissima ed è l'asfissia che colpisce improvvisamente, istantaneamente, e fa cascare tramortiti gli operai

e certe volte li uccide. Non si può dunque menomamente dubitare che si abbia un vero e proprio infortunio.

Io non so, perchè non sono legale, se questo caso sia capitato ancora davanti ai tribunali, ma credo che se vi capitasse i giudici dovranno considerare questo come il più tipico infortunio sul lavoro, perchè la relazione fra causa ed effetto è istantanea, è immediata.

Voci. Quando accade?

Celli. Cito i casi di operai che respirano in ambienti dove c'è dell'ossido di carbonio che come tutti sanno è un veleno terribile e fulminante. Così potrei citare le asfissie per idrogeno solforato, per ammoniacca, per acido carbonico.

Vi sono poi altri casi di intossicazione nei quali il veleno agisce, è vero, in una maniera un po' più lenta, ma è anche qui indiscutibile la relazione tra causa ed effetto. Chi può negare che la malattia da noi medici chiamata necrosi o carie del mascellare inferiore, che colpisce gli operai addetti alle fabbriche di fiammiferi dove si adopera il fosforo bianco, non sia una conseguenza indiscutibile della materia che si manipola, e che questo avvelenamento non sia un infortunio sul lavoro di questo fosforo bianco?

In tal caso non sarà un fulmine che colpisce l'operaio, la malattia durerà un po' a lungo, ma la relazione tra causa ed effetto è indiscutibile, perchè una malattia simile non si presenta che fra gli operai che maneggiano il fosforo bianco: è una localizzazione di questo veleno nell'osso inferiore della mascella, che avviene soltanto per questo speciale avvelenamento industriale. Lo stesso dicasi d'altri veleni delle industrie, ad esempio, del piombo, del mercurio, dell'arsenico e del solfuro di carbonio.

Per esempio, chi può negare che non sia infortunio sul lavoro la paralisi che viene, certe volte, agli operai che debbono maneggiare sostanze dove c'è piombo?

Chi può negare che non sia infortunio sul lavoro quello che colpisce gli operai impiegati nella estrazione e lavorazione del mercurio?

L'amico e vicino Socci mi dice appunto che anche egli conosce miniere di mercurio, che sono nelle sue Maremme, e nelle quali il pericolo dell'avvelenamento è tale, che, ogni tanto, appena incominciano i segni di avvelenamento, bisogna cambiare gli operai, altrimenti andrebbero soggetti ad una

intossicazione progressiva, rapida, che può terminare con lo sfacelo dell'organismo.

Chi oserà negare che questo sia infortunio sul lavoro? Non c'è nessun altro caso in cui una tale malattia si possa manifestare in questa maniera. E, per finire, cito un altro caso d'avvelenamento: quello che proviene dal solfuro di carbonio, ed è abbastanza frequente nelle fabbriche di gomma. Anche il solfuro di carbonio produce un'intossicazione, che si rivela con fenomeni indiscutibili sui quali qualunque perizia medica potrebbe portare una sicurezza assoluta.

Dunque l'onorevole relatore avrà compreso che io non intendo di allargare il concetto delle malattie professionali e portarlo in un campo indefinito: ma, seguendo il lavoro della Commissione, a cui ho accennato, proporrei che s'intercalasse, nel punto che il relatore crederà più opportuno, un articolo in cui si dicesse che « per gli effetti del diritto d'indennità, sono da equipararsi agli infortuni sul lavoro le malattie che sono qui appresso elencate (dunque, alcune soltanto su cui non c'è dubbio), quando sia certo che gli operai le abbiano incontrate per causa esclusiva del lavoro prestato. » E a quest'articolo farei seguire appunto l'elenco di quelle malattie, sia di infezione, sia d'intossicazione, alle quali ho brevemente accennato.

Mi pare che, in questo senso ben definito, l'onorevole relatore potrebbe accettare la mia proposta: si verrebbe, con essa, a stabilire un principio che oramai è indiscutibile: perchè anche i tribunali hanno ammesso, per esempio, come infortunio il carbonchio, e domani sono sicuro che ammetterebbero anche la morva e l'asfissia. Non c'è pericolo che i casi vengano ad accrescersi; perchè noi elenchiamo proprio e soltanto quelli che sono indiscutibili infortuni professionali.

Così dai benefizi di questa legge non escluderemo tutta una categoria d'infortuni terribili, più terribili dell'infortunio meccanico: perchè l'infortunio meccanico non arriva sempre a conseguenze estreme ed irreparabili; mentre, per infortuni della specie di cui parlo, certe volte non c'è rimedio; perchè l'avvelenamento guasta per sempre la salute o conduce alla morte.

E così faremo un'opera buona in un altro senso. L'onorevole relatore ha accennato molto bene a quel che io dico, quando ha scritto: « Tutti facciamo voti che le buone

regole dell'igiene, applicate nelle officine e là dove si svolgono lavori pericolosi alla salute, diminuiscano le malattie che pur troppo sono triste retaggio di alcune industrie. »

Ebbene, creda a me l'onorevole relatore: il miglior modo perchè questo suo voto giustissimo venga sodisfatto si è quello di stabilire almeno il principio, almeno un primo elenco di malattie per le quali ci sia una sanzione a coloro che non attuano le buone regole dell'igiene dentro i loro stabilimenti.

Tutte le malattie che ho accennato si possono benissimo evitare: e, se noi andiamo a vedere gli stabilimenti migliori, ci accorgiamo come ivi si è fatto di tutto per evitarle. Ebbene, per obbligare un industriale ad adottare queste notissime regole igieniche, le quali valgano a salvaguardare l'operaio, non c'è migliore stimolo che quello di tenergli sospeso sul capo la spada di Damocle di questa legge, che lo verrà a colpire il giorno in cui trascurerà di applicare le norme preventive.

Dunque, così facendo, non solo stabiliremo un principio di buon diritto e di giustizia; ma porremo l'industriale sulla buona via, per impedire che l'infortunio sul lavoro ricasci pure sulle sue spalle quando dovrà, com'è ed equo ed umano, pensare a risarcire la salute e, certe volte, la vita degli operai che lavorano per lui molto più che per sé stessi.

Raccogliendo un'interruzione dell'amico Di Scalea, sento con piacere che l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, da medico insigne come è, presenterà un disegno di legge per le malattie professionali. Se è così me ne compiaccio, e gliene rendo lode; ma crederei più opportuno *unum facere et alterum non omittere*. Mettiamo cioè da oggi un addentellato a quanto si farà poi di meglio. Il modesto principio che io sostengo infiltriamolo in questa legge, salvo poi ad estenderlo ed attuarlo in modo più completo nel disegno di legge che le auguro, ma non credo Ella, onorevole ministro, possa presentare al più presto.

E finisco con un altro voto. Cioè il lodovole pensiero che l'onorevole Commissione e per essa il relatore hanno manifestato, intorno alle necessità di fondare Casse di assicurazione degli operai nei casi di malattia e d'inabilità, da qualunque causa provengano, non rimanga uno dei soliti pii desiderî e dei soliti espedienti delle nostre discussioni.

L'onorevole Cabrini ed io, con altri colleghi, ci permetteremo di presentare un ordine del giorno *ad hoc*; ne presentammo già un altro per invitare il Governo a preparare un disegno di legge sulla Cassa di maternità; ora ne proporremo un altro per invitarlo a preparare un disegno di legge, unito con quello o separato, per istituire le Casse di assicurazione contro le malattie.

Questo, l'onorevole ministro lo sa meglio di me, sarà il modo migliore per risolvere un problema che incombe su tutta Italia ma specialmente su Roma, il problema ospitaliero. Gli ospedali non bastano più, la beneficenza non arriva più a sollevare tante miserie: il modo unico, che vediamo già largamente adottato altrove, è quello della Cassa di assicurazione contro le malattie.

Con questo voto io termino pregando l'onorevole ministro e l'onorevole relatore di volere accettare benevolmente le nostre modestissime proposte. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiesa.

Chiesa. Non verrò meno alla mia tradizionale brevità, tanto più che non trattandosi di una legge nuova ma di modificazioni ad una legge preesistente, la questione veramente generale, come si suol dire, non la comprenderei.

E neanche cercherò di imitare gli egregi colleghi, almeno qualcuno come l'onorevole Frascara, che quando si tratta di discutere delle leggi sociali cercano sempre di dimostrare che le leggi sociali o vengono o sono tanto migliori quando i lavoratori sono più quieti. Diceva infatti l'onorevole Frascara, che non è vero che le leggi sociali si facciano per la pressione delle classi operaie organizzate; io invece potrei dire che i fatti parlano più chiari delle mie parole, e che tutte le leggi sociali tanto le italiane quanto le estere... quando non furono conquistate dalla coscienza proletaria...

Frascara Giuseppe. Sono vent'anni che si fanno.

Chiesa. ...o non vennero applicate, o non raggiunsero lo scopo che si prefiggevano.

Io volevo però osservare semplicemente questo, che la legge sugli infortuni del lavoro doveva essere piuttosto una legge di complemento della legislazione sociale, avrebbe cioè dovuto venire insieme ad altre o almeno dopo, perchè molti infortuni dipendono appunto da cause che potrebbero

essere eliminate con altre leggi sociali; molti infortuni avvengono infatti o perchè gli orari sono troppo lunghi, o per imperizia degli operai posti a fianco di certe macchine, o perchè gli operai vanno a lavorare in età troppo giovane. Molte di queste cause certamente si sarebbero eliminate con le scuole professionali, con l'elevazione del limite di età per essere ammessi al lavoro, con un orario più breve, perchè l'egregio ministro sa meglio di me che dopo quel dato numero di ore di lavoro la mente non sussidia più l'operaio nel lavoro che deve compiere, e quindi noi abbiamo constatato che il maggior numero d'infortuni avvennero in quelle ore di lavoro superiori a quella data normale.

Perciò diceva che questa legge essendo venuta prima di tutte le altre non potè da sola portare quei benefici che il legislatore sperava. Ora questa legislazione sociale che tutti di comune accordo cerchiamo di mettere in vigore servirà, rimuovendone le cause, a far sparire gran parte degli infortuni che lamentiamo.

Ma si è detto dal relatore ed anche nel progetto del Governo che noi abbiamo presentato e fatta approvare questa legge nel 1889 dichiarando che essa assolutamente non sarebbe stata nè poteva essere perfetta. Io ne convengo: nessuna legge, specialmente di tanta mole, può essere perfetta e rispondere a tutte le esigenze al suo nascere. Ma si è detto ancora: ci serviremo dell'esperienza. Ora l'esperienza è stata fatta. L'onorevole Frascara diceva che è troppo poca, che il periodo sperimentale fu troppo breve e quasi quasi tendeva ad una sospensiva dicendo che se si potesse aspettare ancora sarebbe meglio. Ora io credo che l'esperienza, la dolorosa esperienza, sia stata fatta. Solo a me pare, che essa non sia stata ben constatata e ben capita, che cioè i risultati non siano emersi in modo chiaro e luminoso a coloro che dovevano modificare la legge, come a coloro cui la legge fu applicata e che quindi dovettero subirne le conseguenze e provare l'imperfezione della legge.

Prima di tutto io volevo accennare ad un dato di fatto, che potrebbe servire per una modificazione dell'articolo primo ma che, secondo me, è di un'indole così generale da trasformare completamente i concetti sia del progetto del relatore che di quello del Governo.

Coll'articolo primo si specializzano le

categorie di lavoratori ai quali la legge dovrebbe essere applicata. Questo concetto venne messo nella legge del 1889 con l'intenzione di includere tutte o almeno quasi tutte le classi lavoratrici.

Ora è avvenuto che dopo poco tempo ci siamo accorti che erano più le classi lasciate fuori che quelle comprese. Anzi è risultato questo, che le categorie dei lavoratori, che maggiormente erano esposte agli infortuni che davano e danno il maggior contingente di infortuni erano escluse dalla legge del 1898, come ad esempio i lavoratori dei porti, i lavoratori del mare, i contadini, insomma una grande quantità di operai.

Ora io dico: dopo l'esempio del passato dobbiamo noi mantenere questo concetto? Io credo invece che sarebbe molto meglio seguire un concetto diverso, che non ci mettesse nella condizione di escludere ancora qualche categoria di lavoratori, perchè tutte le volte che noi vogliamo specializzare queste categorie di lavoratori, ai quali la legge deve essere applicata, ne lasciamo fuori qualcuna, non solo di quelle che esistono, ma anche di quelle che possono sorgere.

Per esempio, nella legge si dice, noi sentiamo il dovere di includere gli operai addetti alle trebbiatrici che prima erano esclusi. Ma domani col perfezionamento delle industrie si inventeranno macchine nuove ed allora gli operai addetti a queste macchine resteranno esclusi. Io credeva proprio che si adottasse un concetto diverso. Certamente ministro e Commissione hanno cercato di comprendere più categorie che fosse possibile, ma sono essi sicuri di averle comprese tutte? Intanto osservo questo, che proprio all'ultima ora prima di venire alla discussione ministro e relatore si sono accorti di avere dimenticato la categoria degli addetti ai trasporti a cavalli. Avevano bensì incluso gli operai addetti all'esercizio di tranvie a trazione meccanica, ma si era dimenticata, si era esclusa quella della trazione a cavalli, e proprio all'ultimo momento si è compresa anche quella.

Io, ad esempio, mi accorgo che vi è anche un'altra categoria da includere: quella dei demolitori di navi; una categoria di lavoratori che dà un contingente fortissimo agli infortuni sul lavoro. Questi demolitori di navi, non dico quelli che demoliscono per conto dello Stato, ma quelli che sono sot-

toposti ad imprese che comperano delle navi per demolirle per conto proprio, non sono compresi nella legge. La legge parla di costruzioni marittime, di imprese di carico e scarico, di restauri, ma quei signori dicono che essi non vogliono assicurare gli operai perchè non sono costruttori nè restauratori, ma sono demolitori. Vi è quindi quest'altra categoria di lavoratori esclusa, e se andassimo a cercar bene troveremmo certo decine di altre categorie dalla legge escluse.

In vista di questo fatto, non si potrebbe adottare un criterio diverso? Io sono d'opinione che la legge dovesse comprendere qualunque persona addetta in modo permanente od avventizio con remunerazione fissa od a cottimo, anche senza partecipare materialmente al lavoro. Poichè noi abbiamo dei casi di persone che non sono salariate e non hanno 7 lire al giorno, e sarebbero i sopraintendenti che sorvegliano il lavoro altrui, e che sono esclusi mentre sarebbe doveroso che fossero compresi anche questi nella legge, poichè molte volte il loro salario è inferiore a quello di lavoratori che hanno alle loro dipendenze. È noto che i signori industriali cercano tutti i cavilli per escluderne quanti più possono, ed abbiamo visto esclusi i demolitori di navi perchè invece di costruire, modificare o riparare demoliscono, ed escluderanno anche questi sopraintendenti per il solo fatto che non sono dei veri e propri salariati.

Io quindi, lo ripeto, credo che il concetto della legge dovrebbe abbracciare chiunque, e questo io proporrei sotto forma di ordine del giorno, perchè, ne convengo, con questo criterio si verrebbero a rivoluzionare tutti gli articoli della legge ed a trasformarne tutto l'indirizzo, dato che si voglia dire: « chiunque in modo permanente od avventizio con remunerazione fissa od a cottimo è occupato in lavori fuori della propria abitazione. » È naturale che qui mi si può obiettare che si va ad assicurare un numero stragrande di operai, e che quindi si mette a carico degli industriali una spesa enorme, anche per quei lavoratori che non sono esposti agli infortuni; ma qui viene la questione dei sindacati. Perchè io direi (e vedo che questi sindacati sono già compresi nella legge, non ricordo l'articolo): quando questa funzione dei sindacati potesse essere allargata con un regolamento, non di quelli che si elidono e che eludono la legge, ma che la spiegano bene, quando

si potesse per mezzo dei sindacati reintegrare quei benefici a favore degli operai che non erano compresi nelle categorie, ne verrebbe che il maggior aggravio non essendo speso costituirebbe il capitale per le spese degli anni successivi e quindi il beneficio sarebbe sempre goduto dai lavoratori. Quindi io insisterò nel mio concetto, presentandolo non come emendamento, ma come ordine del giorno.

In questa discussione generale io volevo accennare ad un altro fatto che mi pare di importanza non lieve, ed è quello della responsabilità giuridica. L'esperienza è stata così chiara, il linguaggio dei magistrati in questa materia è stato così eloquente, che davvero il Governo e la Commissione fecero male a non provvedere, perchè noi abbiamo tolta ogni responsabilità agli industriali, salvo il caso in cui il dolo sia riconosciuto per sentenza dei magistrati.

Ma intanto si è verificato questo: che se i doli prima di questa legge erano il 60 per cento, oggi sono ridotti addirittura a zero. Ora, secondo me, anche per i risultati delle statistiche, e nostre e straniere, la Commissione avrebbe dovuto mettere l'industriale nella condizione stessa in cui è il lavoratore; e se la colpa è dell'industriale anche la responsabilità dell'infortunio ricada su di lui, senza che si aspetti per riconoscerla il giudizio del magistrato. Per questo i miei amici ed io proporremo una formula speciale, per la quale l'industriale insieme col rischio e coll'assicurazione per i casi d'infortunio debba anche sopportare le conseguenze del dolo.

Io poi anche ad un altro fatto debbo accennare, che ha pure il suo fondamento nell'esperienza e nei risultati delle statistiche di tutti i paesi, intendo dire della competenza dei tribunali. Già nella legge dei *probi-viri* si è fatto in questo senso qualche cosa perchè si sono tolti certi casi alla competenza dei tribunali ordinari per sottoporli ad un tribunale speciale che appunto sarebbe quello dei *probi-viri*. Anche nelle altre nazioni noi abbiamo dei tribunali che giudicano di certe contestazioni con la maggior competenza perchè essi sono composti di persone che conoscono bene le questioni su cui giudicare; sono composti di medici, di ingegneri, di avvocati, di industriali e di operai. Ma già io non credo di dover ricordare qui nella Camera come sono costituiti certi tribunali speciali che funzio-

nano presso le altre nazioni: soltanto in Francia sono i tribunali ordinari che giudicano sulle questioni degli infortuni nel lavoro, e là precisamente è una continua lotta ed un'eterna lamentela di operai ed industriali appunto perchè certe questioni di infortunio non vengono definite con la competenza e la imparzialità che sarebbero necessarie.

A me pare quindi che la Commissione su questo punto abbia lasciata nel suo disegno di legge una lacuna, mentre avrebbe dovuto studiare più profondamente questa parte del problema, e vedere se non fosse anche da noi il caso di istituire questi tribunali speciali. Questa soluzione sarebbe la migliore, perchè purtroppo noi vediamo ogni giorno che le vertenze non vengono definite con la imparzialità che sarebbe necessaria in questi casi: industriali ed operai potrebbero fornire ai componenti il tribunale speciale quegli schiarimenti che nella maggior parte dei casi non si possono avere su dati positivi, senza dire che si trovano subito a contatto le parti direttamente interessate, il che faciliterebbe di molto la soluzione delle varie contese.

Oggi invece noi vediamo che molte volte i medici chiamati a decidere sulle conseguenze di un infortunio si trovano sovente troppo legati da interessi con le Compagnie di assicurazioni come anche cogli industriali, tanto che assai raramente i nostri tribunali, per deficiente imparzialità delle perizie, possono emettere delle sentenze veramente giuste. (*Commenti*).

Io voglio parlare anche in merito al numero degli operai che si è lasciato di cinque. Ora si è potuto constatare che si elude la legge con un'arte speciale. Per esempio, a scaricare un vapore ci vogliono venti uomini: ne mettono tre nella stiva, e dicono: categoria di stivatori; tre a girare l'argano e li chiamano uomini di coperta, tre sotto i capannoni e li chiamano categoria facchini, in modo che si fanno lavorare magari 50 uomini senza che un'unica categoria superi il numero di cinque. Ora io credo che questo numero potrebbe essere ridotto, e noi all'uopo presenteremo emendamenti.

Io mi sono permesso queste considerazioni perchè intanto la onorevole Commissione sappia come si può violare la legge. La Giunta ha provveduto in parte per ciò che concerne le costruzioni edilizie. Ma questa categoria di lavoratori del porto non è

compresa e si comprende che col nostro articolo sarebbe compresa anch'essa. Questo dico in via subordinata, ma io credo che la Commissione farebbe opera buona ad esaminare anche questa questione dei lavoratori del porto.

Quanto alla questione dei pescatori io non sono nel concetto dell'onorevole Frascara, il quale alludeva a quei pescatori che sono i medesimi proprietari della barca, che sono dei miseri pescatori. Convengo anch'io che vi sono dei piccoli proprietari di una barca, che vanno a pescare più o meno lontano, e poi dividono il prodotto della pesca con i lavoratori che hanno associato, ma io non parlo di questi pescatori, parlo di quelli che prestano gli arnesi da pesca, che ne fanno oggetto di speculazione, che vanno incontro a gravi infortuni e che sono esclusi dalla legge e perciò non sono obbligati a farne l'assicurazione.

Quanto ai lavoratori del mare la legge provvede in parte. Non so come si potrà contemperare con la Cassa pensione agli invalidi della marina; credo però che quella Cassa sia ridotta in modo, per quanto ne abbia sentito parlare che la legge esiste soltanto sui libri, negli articoli, ma che infatti sia una vera delusione. Ora non facciamo illusioni sulla legge che esiste; non fidiamoci della legge sulla Cassa-pensione, ma assicuriamo i nostri marinai pescatori come meglio crediamo opportuno con la legge attuale e poi quando verremo a quell'altra legge sulla Cassa pensione e invalidità dei marinai allora vedremo che cosa sarà il caso di fare, tenuto conto del trattamento che avremo fatto ad essi con la presente legge.

Io sono quindi del parere che la legge attuale debba lasciare quelle disposizioni esistenti in favore dei lavoratori del mare senza preoccuparsi di quello che avverrà della Cassa-pensione e invalidità per gli operai della marina.

Io volevo accennare anche ad un'altra questione, cioè al limite dei cinque giorni che il Governo aveva tolto, e che la Commissione ha creduto d'introdurre. Io non credo sia il caso di dilungarmi su questo punto perchè io nutro fiducia che la Camera vorrà accogliere il progetto del Governo.

Io potrei citare un fatto, dirò così specifico, poichè si dice di voler provvedere con la Cassa assicurazione sulle malattie. Io ammetto che si debba provvedere ai casi

di malattia con questa Cassa di assicurazione che verrà, ma intanto questa Cassa non esiste e non si ha mezzo come provvedere; poichè non si può provvedere con questa Cassa, proteggiamo intanto gli operai con questa legge sugli infortuni.

Potrei citare un fatto molto significativo: io ho veduto pagare 2 lire per la visita medica poi fare delle lesinerie per mettere l'operaio in condizione di rinunciare all'indennità; poi i signori industriali vogliono l'attestazione giurata dell'infortunio che è avvenuto, e si è verificato il caso di un mio compagno che è rimasto ferito nello stabilimento ove lavorava per il quale è stato 15 giorni malato e per cui gli competevano dieci mezze giornate; ebbene egli ha dovuto pagare la testazione giurata di quelli che hanno lasciato il lavoro, le due lire della prima visita e poi ha preso l'indennizzo di sussidio, ma fatti i conti ha dovuto rimetterci ancora una lira di sua tasca.

Io quindi dico: accettiamo le condizioni fatte dal Governo e paghiamo l'infortunio dal giorno stesso in cui esso è avvenuto.

Mi riservo di discutere la questione delle malattie professionali in apposito ordine del giorno che presenteremo, perchè io credo che le malattie professionali debbono essere considerate, come accennava l'onorevole Celli poc'anzi, ma credo altresì che possano formare oggetto di un disegno di legge speciale piuttosto che essere comprese in questo: per queste malattie presenteremo, come ho detto, un ordine del giorno per avere la certezza che ad esse sarà provveduto.

Non aggiungo altro su questo proposito, ma sento il dovere anche a costo di restare solo, di presentare alla votazione della Camera un mio articolo sostitutivo all'articolo primo, perchè è un dovere che mi viene anche dalla federazione delle Camere di lavoro, perchè non è opera del caso, ma è frutto di studi fatti sulla materia con la nostra poca capacità; perchè la rude esperienza dei fatti ci ha convinto che fino a tanto che noi non avremo una legge la quale dica chiaro che tutti gli operai saranno compresi, che i sindacati provvederanno a quel tanto che si può avere per gli operai non esposti ad infortunio non si risolverà la questione. Perciò io ho il dovere di presentare il mio articolo sostitutivo.

Mi dispiace di non vedere su questi banchi l'amico collega e compagno Rigola.

per il quale faccio voti di completa e pronta guarigione, chè egli meglio di me avrebbe saputo sostenere quest'articolo a nome anche di quegli operai (*Bene!*), i quali, sia in regime di libertà come in regime di reazione, vogliono collo studio e colla coscienza insistere lottando per il trionfo di quelle leggi sociali, le quali migliorando le loro condizioni economiche miglioreranno anche le loro condizioni morali e intellettuali, e daranno maggior forza alla classe proletaria per raggiungere più presto la sua completa emancipazione.

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. Se io non mi appongo assolutamente male, bisogna fare una grande distinzione fra la deliberazione dei principii di una legge e tutta la casistica che poi è segnalata negli articoli. Così che lasciando alla discussione dei singoli articoli la risposta a tutte le proposte ed obiezioni fatte, io mi limiterò a pochissime parole sul principio informatore della legge stessa.

Tutti noi sappiamo che codesta non è che una aggiunta ad una legge già fatta. Io avrei avuto desiderio che si fosse partiti nel legiferare dai punti sintetici cui si potessero riferire le singole fattispecie.

Ma, girando l'occhio intorno, sulle disposizioni vigenti presso le nazioni sorelle, in codesto speciale argomento anche più progredite di noi, trovo che la via scelta è la via dell'analisi. La Germania, per esempio, ha fatto già la bellezza di sei leggi su questa materia; ed il tempo passato fra una legge e l'altra è brevissimo: ve ne è una del 6 luglio 1884, una del 15 marzo 1886, una del 5 maggio 1886, una dell'11 luglio 1887, una del 13 luglio 1887 e un'altra del 30 giugno 1900. Dunque, come si vede, per sei leggi ripetute a breve intervallo di tempo, la Germania è venuta correggendo l'opera sua. E mi sono persuaso che non si possa fare altrimenti, anche perchè partire dalla sintesi può essere un desiderio intellettualmente alto, ma nell'opera potrebbe ritrovarsi fallace. Dunque ciò che hanno fatto nazioni, sulla legislazione sociale più provette della nostra, non è disdicevole che facciamo noi.

Ho parlato della Germania, ma le leggi

per gli infortunii sul lavoro fatte in Francia si seguono con queste date: la prima è del 9 aprile 1898, poi quella del 24 maggio 1899, indi l'altra del 29 giugno 1899. Nè mi indugierò su questa dimostrazione, perchè anche in altri paesi si è dovuto progredire in codesto modo. Procediamo dunque anche noi così.

Che cosa si propone la nostra legge attuale? Un perfezionamento graduale della legge prima, e sotto questo punto di vista non può non essere accettata.

Abbiamo migliorata la legge nostra e sotto diversi punti di vista, già segnalati dall'onorevole Gianolio nella bellissima relazione, che voi avete letta ed ammirata. Difatti nella legge attuale sono considerate nuove categorie di operai. È già un gran fatto, perchè l'ideale è precisamente quello di potere assicurare contro gli infortuni gli operai tutti. Ma questo si può fare tutto a un tratto? È assolutamente impossibile; chi pretendesse ciò pretenderebbe l'assurdo. Bisogna dunque procedere gradualmente, anche perchè questo procedimento graduale è imposto dalle difficoltà oggi insormontabili per la somma occorrente. Nè basta; vi è nella legge un miglioramento direi anche più notevole, ed è l'aumento della indennità. Ed è giusto! Io ho sentito da eletti giuriconsulti dire, che queste indennità rappresentano una parte del salario; ossia parte del lucro legittimo per l'azione professionale. Si comprende la verità e la filosofia di cotesto asserto: dacchè veramente l'uomo che lavora, non è solamente compensabile per l'opera che fa, ma anche per il rischio che eventualmente nel lavoro stesso incontra.

Abbiamo inoltre con questa legge autorizzato il Governo ad istituire sindacati obbligatori, ed a me pare che cotesta sia ottima cosa per raggiungere lo scopo che tutti noi desideriamo; cioè a dire, che i nostri lavoratori abbiano, per quanto è possibile, da tutti gli imprenditori di industrie, assicurate contro le evenienze tristi la loro vita e la loro salute, sebbene siffatte assicurazioni (diciamolo pur subito) danno un contingente meschinissimo che non rappresenta davvero nè la quantità del lavoro efficace, nè il rischio della propria vita e della propria salute. Ma intanto così si perfeziona la legge nè noi possiamo certamente negarlo. Siamo andati anche più innanzi, cioè alla abolizione delle franchigie. Infatti

sarebbe stato per me crudele di abbandonare i poveri operai caduti sotto la disgrazia del proprio lavoro, nei primi cinque o sei giorni dell'infortunio. Per quale ragione ciò dovrebbe essere? Se voi credete che l'infortunio debba essere compensato in così tenue modo, almeno compensatelo fino dal primo giorno nel quale questo infortunio si incontra. C'è così facendo un certo pericolo; ma a questo si è ovviato come vedremo in prosieguo della discussione della legge.

Era mio vivo desiderio di potere aggiungere al novero degl'infortunati le malattie professionali. Il mio illustre collega ed amico professor Celli ha fatto per me la parte che io avrei dovuto fare non solo come ministro ma come medico, e l'ha fatta come suole benissimo.

Debbo però affermare che la dottrina del nostro egregio relatore non mi avrebbe mai in codesto argomento persuaso; davanti agli occhi miei sarebbe stato lo stesso che ci fosse una legge punitrice dell'azione violenta di un assassino; ma non punisse quella di un lento avvelenatore. Ora se giustizia ci deve essere, questa giustizia deve provvedere all'uno e all'altro dei fatti.

Si è accolta di buon grado la modesta opera mia, studiata pure da due dei nostri colleghi e specialmente dall'onorevole Celli. Ebbene, se l'introduzione in questa legge di alcune malattie professionali non potrà farsi, e vorrete che io presenti per esse un disegno di legge speciale, ne accetterò la proposta, lieto di aver potuto contribuire in qualche modo all'edificio di queste leggi santissime.

Però non vi dissimulo un certo dispiacere, ed è questo: che si sarebbe potuto andare in prima linea oggi, mentre domani andremo al seguito di altre nazioni le quali ci hanno fatto l'onore di domandarci gli studi fatti da noi sull'argomento. E parlo singolarmente della Francia. Accontentiamoci però di ciò che può farsi ed andiamo per la via diritta, sicuri che progressivamente si giungerà al fastigio dell'opera buona, mentre di un salto non è permesso di giungervi.

Se dunque le disposizioni della legge sono ottime, a me non resta che dire qualche breve parola agli oratori che fin qui hanno espressa la mente loro.

L'onorevole Frascara ha fatte alcune osservazioni sul breve tempo fra una legge e

l'altra. Ma quando io ho dimostrato come hanno proceduto la Germania e la Francia che proprio alla distanza di qualche mese hanno dovuto riformare le loro leggi e le hanno veramente corrette, credo che egli nella sua elettissima intelligenza comprenderà come noi abbiamo fatto anche maggiore l'indugio di quello di coteste due grandi nazioni.

Egli ha parlato dei suoi amici che sono benemeriti in cotesta specie di giurisprudenza. E chi lo nega? Io ho considerato sempre il Parlamento nazionale come il cervello della Nazione; in cui naturalmente, cellule molto diverse fra loro costituiscono tutta la batteria cerebrale; e tutte concorrono al pensiero, al paragone e al giudizio. Sappiamo anche dalle leggi naturali che l'ultimo risultato nasce dal conflitto in cui anche gli elementi disfatti hanno il merito di aver cooperato ad una riduzione pratica. Di tal guisa io credo che dall'estrema destra all'estrema sinistra, se lode c'è in questa legge, dobbiamo tenercela tutti alla pari, perchè abbiamo tutti contribuito a farla.

L'onorevole Frascara avrebbe desiderato che anche il piccolo capitale che si dà in compenso fosse convertito sempre in rendita; ma se il capitale è molto esiguo, che cosa mai sarà la rendita? Io pensava invece che i piccoli capitali che si accordano in compenso a questi infelici potrebbero esser utilizzati meglio in altri esercizi che procacciassero loro il pane quotidiano, e credo che lo stesso onorevole Frascara, nella sua eletta intelligenza di siffatti argomenti, converrà meco, perchè il piccolo frutto di un piccolo capitale non può certo essere il sostentamento di un uomo.

L'onorevole Celli ha parlato delle malattie professionali ed io lo ringrazio. Egli sa quanta sia alta la stima che ho verso il suo sapere e verso il suo merito veramente distinto.

L'onorevole Chiesa ha cominciato dal dire che queste leggi sono l'effetto d'iniziativa popolari. È vero, in genere: ed io che sono innanzi tutto naturalista, non mi meraviglio niente affatto di codesta affermazione.

Quante volte il popolo, col suo senno, antiviene all'azione governativa e segna la via di una legge nuova! Però la legge fatta sarà merito di tutti. Io non contrasto il valore delle iniziative popolari, non temo questi prodotti, anzi desidero che vengano

sempre, purchè vengano nelle dighe dell'ordine e col sentimento della giustizia sociale.

Ora, se noi non possiamo non convenire nella relativa bontà di questa legge, che non è se non un perfezionamento graduale della legge prima; se noi non possiamo tenere conto di tutto ciò che potrà farsi in prosieguo, anche in meglio, assicurando che la speranza del miglioramento progressivo abbia un fondamento nel nostro intelletto e nel nostro cuore, a me pare di aver detto abbastanza e ringrazio la Camera dell'attenzione prestata al mio modesto discorso. *(Benissimo!)*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Gianolio, relatore. Procurerò di essere breve.

L'amico mio onorevole Frascara ha detto che dovevamo ancora ritardare a fare una legge su questa materia, perchè l'esperienza meglio ci insegnasse, perchè il legislatore deve fare un'opera perfetta. Io dichiaro sinceramente, che ho avuto l'onore di essere il relatore della prima legge sugli infortuni ed ero convinto che la legge era imperfetta; che oggi ho l'onore di essere relatore di questa legge (che credo la Camera debba approvare) e sono convinto che anche questa è imperfetta. Dovremo ritornare su questo argomento forse a scadenza breve per modificare un'altra volta la legge. Io spero che verrà anche la legge riguardante le malattie, e me ne affida la circostanza speciale che al Dicastero dell'agricoltura abbiamo quel distinto sanitario che è il collega Baccelli. Verranno altre leggi consimili, e quando noi le avremo tutte, così disgiunte e separate, io credo che verrà il momento in cui fonderemo il tutto, faremo concorrere la Cassa per le malattie con quella degli infortuni e con quella degli invalidi della marina ed arriveremo a fare un tutto organico. Ma se oggidi ci proponiamo, di un tratto, di fare tutto ciò, non riusciremo a nulla.

Noi abbiamo impiegato 20 anni in studi e discussioni per arrivare alla legge del 1898, e se oggidi volessimo fare più di quanto è in questo disegno di legge, forse passerebbero altri 20 anni e si logorerebbero chi sa quanti Ministeri, prima di arrivare a fare qualche cosa di buono.

Quindi contentiamoci di ciò che possiamo avere per il momento; del resto noi non abbiamo avuto che un'esperienza di due o tre

anni, la quale ci ha edotti sopra certi punti nei quali la legge è monca e deficiente.

Per il momento approviamo questa; dopo verranno altre leggi che la modificheranno, e col tempo aggiungeremo, secondo i desiderî del collega Chiesa, nuove industrie a queste che abbiamo qui classificate ed arriveremo a fare una completa classificazione, modificando anche la parte riguardante i piccoli infortuni, che è la piaga più grave di questa legge e della sua applicazione.

Io non seguo l'amico Frascara, che ha fatto una divagazione attraverso le diverse disposizioni di legge per fare degli appunti qua e là sopra gli articoli.

Quando si farà la discussione su di essi l'onorevole Frascara potrà proporre degli emendamenti, e li discuteremo e vedremo che cosa si potrà fare relativamente alle questioni che egli ha trattato intorno alla pesca.

Quando si tratta di una famiglia di quattro o cinque pescatori che uniti attendono al mestiere della pesca, in tal caso non vi sono degli operai. Anche per le industrie terrestri, al bottegaio, all'artefice, alle industrie famigliari non si è voluto applicare e non si applica in nessuna parte una legge d'assicurazione. Quindi noi anche abbiamo voluto evitarla per la pesca.

Si è fatta questione sul salario e sullo stipendio e del significato da attribuire a queste parole. Ne discuteremo all'articolo 15, se così vi piace.

Il regolamento ha norme speciali per questa valutazione; certo si è che all'operaio dovete dare l'indennità che non soltanto corrisponda a ciò che prende in danaro, ma a tutte quelle utilità di qualunque natura siano, che egli ritrae dall'opera che presta al suo padrone, all'industriale.

La legge che abbiamo fatto nel 1898 non è una legge di molti articoli: si è deferito molto al regolamento il quale in molte parti vuol essere emendato e corretto, e credo che ciò sia nella convinzione di chi lo ha redatto e proposto. Ma anche adesso bisogna che lasciamo molte disposizioni a questo regolamento e se volessimo scendere a tutti i dettagli per ciò che riguarda gli stipendi, salari, ecc., verremmo ad ingolfarci in una discussione che non approderebbe a nulla.

Si è parlato (e ne ha parlato anche l'onorevole Frascara, mi pare in senso di approvazione, approvazione che mi spiace di non

poter più meritare) dei cinque giorni di franchigia.

Realmente la Commissione era venuta nell'idea di mantenere questa franchigia dei cinque giorni, anche ad imitazione di ciò che si fa in altre nazioni, soprattutto perchè queste piccole indennità finiscono per costare fra disturbi e spese più assai di quanto (e diceva bene l'onorevole Chiesa) talvolta non rappresentino, e perchè si voleva togliere di mezzo, in quanto fosse possibile, l'industria dei piccoli infortuni che ho accennata. Ma ora la Commissione si è messa d'accordo col ministro e accetta che si sopprima questa franchigia e che l'indennità cominci a decorrere non dal giorno dell'infortunio, ma dal giorno dopo.

E dico: non dal giorno dell'infortunio, perchè per questo giorno l'operaio ha diritto alla totalità e non alla metà del suo salario.

Ho detto ciò per eliminare discussioni anche sulle obiezioni che ci ha mosso il collega Chiesa.

L'onorevole Celli, il quale di tutto ciò che riguarda la scienza e l'arte sanitaria, non che la pubblica igiene, si occupa non dirò con intelletto d'amore, perchè l'amore spesso non ha intelletto, ma con intelligenza d'amore, ha detto: dovete comprendere qui le malattie professionali. Intendiamoci bene, la legge dice che l'assicurazione è fatta per tutti i casi di morte, lesioni personali provenienti da infortunio che avvenga per cause violente; e la giurisprudenza si è spiegata già in questo senso.

Non avete mica bisogno di avere una lesione nel corpo, di aver rotta una gamba, o avere una ferita: anche il trauma interno, anche l'azione violenta che produce delle conseguenze nell'interno del corpo, dà diritto ai risarcimenti. Quindi quando una malattia sopravviene per una causa improvvisa, violenta, come il caso del carbonchio, allora voi darete, anche secondo questa legge, l'indennità. Ciò venne riconosciuto dai tribunali presso di noi e dalla giurisprudenza estera e non se ne fa questione.

Per esempio, a Napoli, il tribunale (non so se in secondo grado si dirà diversamente), nei casi dell'ultima peste, per operai che erano assicurati e che prestavano l'opera loro in quell'occasione, ha ritenuto che si trattasse di infortunio sul lavoro.

Quindi per una parte, vede l'onorevole Celli, che anche la legge attuale provvede.

Vi sono i casi diversi della intossicazione lenta, ed io comprendo, e l'ho detto nella mia relazione, che guardando al lume di ragione e di equità, colui che si logora la salute a spizzico, che muore, o si riduce all'inabilità, non dovrebbe esser trattato diversamente da chi abbia lesioni straordinarie esteriori per causa violenta. Ma è una questione molto grave e bisogna disciplinare tutto un poco diversamente in una legge sulle assicurazioni contro le malattie.

Io credo che una legge su tale argomento potrà riescire utile anche agli industriali perchè con essa non dirò che potremo andare, come la Germania, a tredici settimane prima di ravvisare l'infortunio, o alle cinque come in Austria, ma ad ogni modo potremo mettere un periodo abbastanza lungo per il quale la Cassa provvederà e la legge sull'infortunio entrerà in giuoco ed in moto soltanto dopo questo dato periodo.

Io credo quindi che ciò si potrà fare. Ma per ora, precisamente per la ragione che ho già accennata, perchè vogliamo arrivare ad un risultato praticamente utile, pregherei il collega Celli, nell'interesse stesso della cosa e della sua proposta, di volersi contentare che si accetti un ordine del giorno. Lo formulino, e la Commissione, a meno che vi sia qualche grossa eresia, dichiara fin d'ora che l'accetterà e il Ministero vi farà buon viso anch'esso, come del resto ci affida la parola dell'onorevole ministro Baccelli.

L'onorevole Chiesa ha detto che la legge sugli infortuni doveva essere complemento di altre leggi, che quando noi avessimo prima ordinato il lavoro dei fanciulli, le scuole professionali e industriali, avessimo attuato le forme di prevenzione, gli infortuni sarebbero diminuiti e allora solo avrebbe dovuto venire questa legge. Ma, Dio buono, noi non potevamo aspettare che venissero in attuazione tutte queste leggi, e lasciare frattanto gli operai nelle condizioni in cui erano. Prendiamo le cose come sono. Giacchè non abbiamo quelle leggi, cominciamo dall'approvare questa. E del resto diceva benissimo l'onorevole Celli: badate che quando voi includiate in questa legge o veniate con una legge speciale ad addossare agli industriali l'obbligo di dare indennità per le malattie professionali, questi industriali in quella sanzione avranno la spinta per stu-

diare tutti i mezzi preventivi e per adottare tutte quelle norme igieniche capaci di allontanare o di attenuare le malattie. Ora questa legge ha precisamente anche lo scopo di far adottare negli opifici mezzi di prevenzione atti ad impedire in parte le disgrazie; non è quindi a lamentarsi che essa sia venuta ora invece di aspettare tutte le altre cui ha accennato l'onorevole Chiesa.

Questi ha anche parlato della necessità di disposizioni relative ai sovrintendenti al lavoro. Ora la legge attuale non regola l'assicurazione solo riguardo agli operai, ma anche riguardo a coloro che nelle stesse condizioni ed anche senza partecipare materialmente al lavoro sovrintendono al lavoro stesso. L'obbligo di assicurare costoro ci è già specifico, e l'industriale che non provvedesse ad assicurarli incorrerebbe nelle penalità sancite dalla legge.

L'onorevole Chiesa ha parlato di una lacuna relativa alla responsabilità. Intendiamo bene. Tutti sanno le lunghe discussioni occasionate dalle diverse leggi sugli infortuni proposte nei vari Stati per determinare se ed in quanta parte dovesse ancora sussistere la responsabilità dell'industriale, poichè sembrava che dall'istante in cui s'imponesse all'industriale un così grave peso pel caso fortuito, si dovesse almeno dargli il vantaggio di non correre più il pericolo di un processo penale.

Ora secondo la nostra legge tale processo si può sempre svolgere quando vi siano gli elementi per determinare l'azione pubblica, e nel caso di condanna l'industriale deve pagare un di più, il suo obbligo non è limitato all'indennità che sarebbe dovuta nel caso del vero infortunio. A tal proposito l'onorevole Chiesa diceva che all'operaio in colpa non si dà nulla; ora ciò non è esatto. Uno dei punti più discussi fu quello di vedere se in tal caso l'operaio avesse ancora diritto all'indennità, e la nostra legge ha mantenuto tale diritto non ostante qualunque negligenza dell'operaio e lo ha mantenuto nell'interesse stesso dell'industriale perchè gli operai paurosi sono cattivi operai. Solo quando l'infortunio avvenga per dolo di chi ne è vittima si è escluso l'indennizzo.

L'onorevole Chiesa ha accennato ad un sistema nuovo e diverso per questa legge. Per quanto ho potuto capire dal suo emendamento, egli vorrebbe che come principio generale si definisse che cosa si debba in-

tendere per operaio accordando poi in via di massima il diritto all'indennità per chiunque sia ritenuto tale. Io non so per questa via dove andremo a finire. Tutte le legislazioni hanno adottato il sistema delle specificazioni, perchè *l'omnis definitio in iure periculosa* lo sarebbe tanto più in questo caso. Voi arrivereste a comprendere una infinità di operai, tutta la gente che lavora per altri, cominciando dalla cuoca ad andar su, non sapreste mai dove finire. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

Sicuro, anche la cuoca può abbrustolirsi le dita!

Lo scorso anno in Francia nel mese di maggio o di giugno si sono discusse delle modificazioni di iniziativa parlamentare alla legge del 1898 e venne una proposta concreta del deputato Ferrette, il quale voleva precisamente che si adottasse il concetto che qualunque operaio in qualsiasi azienda commerciale od industriale dovesse avere la indennità. Questo concetto fu respinto per quanto con quella legge si andasse oltre e si togliessero i quattro giorni di franchigia. È vero che il progetto di legge fu presentato al Senato, il quale non se ne occupò punto; e *campe cavallo mio che l'erba cresce*.

Io mi riservo di esaminare gli emendamenti che l'onorevole Chiesa proporrà, ma credo che questo suo sistema non possa accogliersi. Badate o signori, che noi non ci troviamo a caso vergine, ma ci troviamo con una legge che si è avviata su questo terreno della specificazione delle industrie a cui l'operaio si applica. Credete che ve ne siano altre? Per esempio, la impresa della demolizione delle navi? Proponete, e se sarà il caso si accetterà, ma abbandonare tutto quello che si è fatto per venire alla definizione generale, credo non sia allo stato delle cose possibile. Io raccomando quindi alla Camera questo nostro progetto. Vi sono al progetto primitivo delle modificazioni concordate tutte sempre nell'intento di meglio favorire gli operai; speriamo che la Camera le approverà, che le approverà anche il Senato e che potremo averlo presto in condizione di legge. (*Benissimo!*)

Presidente. Furono presentati diversi articoli sostitutivi e aggiuntivi, e numerosi emendamenti.

Stimerei quindi opportuno di rimettere a domani il seguito di questa discussione, affinché tutti questi emendamenti possano

essere stampati e comunicati alla Camera, e il Governo e la Commissione possano su di essi esprimere il loro avviso.

Non essendovi osservazioni in contrario il seguito di questa discussione è dunque rimesso a domani.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Fasce di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Fasce. A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Variazioni alle assegnazioni stabilite per costruzioni stradali straordinarie. »

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Interrogazioni e interpellanze.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione e d'interpellanza pervenute alla Presidenza.

Del Balzo Girolamo, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio ed il ministro della marina sui motivi che li hanno indotti a presentare alla firma Sovrana un regolamento di disciplina per gli impiegati civili della marina, mentre nel discorso della Corona solennemente si prometteva la presentazione di una legge su tutto lo stato degli impiegati, a guarentigia del loro presente e del loro avvenire.

« Mazza. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra per sapere se pensi di estendere anche ai richiamati temporaneamente in servizio le disposizioni che riguardano la notificazione personale degli avvisi agli iscritti di leva, onde non avvenga che si accertino responsabilità penali in base a semplici presunzioni contro le quali non sempre è esperibile con profitto la prova negativa contraria.

« Cavagnari. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno per conoscere se e quando, in omaggio a quanto è disposto nell'articolo 97 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, intenda disciplinare opportunamente la materia dei rimborsi agli ospedali per i

ricoveri di urgenza ed anche per quanto concerne gli stranieri.

« Cavagnari. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sull'irrazionale e difettoso servizio ed orario della ferrovia Salerno-Sanseverino.

« Abignente. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della marineria per sapere se e come intenda provvedere alla grave deficienza della difesa marittima del Paese derivante dalla mancanza di una adatta base d'operazione per la flotta sulle coste meridionali d'Italia; e quali intenzioni abbia circa il compimento dell'arsenale di Taranto, col quale soltanto è praticamente possibile colmare la pericolosa lacuna.

« Magnaghi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi per sapere in qual modo s'intenda provvedere alla sorte dei supplenti in missione.

« Ettore Soggi. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole ministro delle finanze sulla urgenza di presentare provvedimenti legislativi tendenti a lenire la crisi della proprietà fondiaria, dell'agricoltura del Mezzogiorno e soprattutto delle Puglie.

« De Viti De Marco. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno sul modo con cui viene data esecuzione alla legge sulle Opere pie 17 luglio 1890, n. 6972, e per sapere se intenda proporre modificazioni alla legge suddetta, allo scopo di renderne più sollecita ed efficace l'applicazione.

« Olivieri. »

Presidente. Le interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

Quanto alle interpellanze, il Governo dichiarerà a suo tempo se e quando intenda rispondere.

Debbo poi avvertire che vi sono molte interpellanze, per le quali il Governo avrebbe già dovuto dichiarare se intenda accettarle. Pregherei i ministri di fare domani siffatta dichiarazione.

Cocco-Ortu, *ministro guardasigilli*. Per parte mia dichiaro di accettare le interpellanze a me rivolte. Quanto alle altre, i colleghi miei diranno domani se intendano accettarle.

Presidente. Sta bene.

Sull'ordine del giorno.

Luzzatto Riccardo. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Luzzatto Riccardo. Pregherei l'onorevole presidente di voler inscrivere nell'ordine del giorno di domani lo svolgimento di una mia proposta di legge pel riscatto di imprese di servizi pubblici.

L'onorevole ministro dell'interno non è presente; ma, avendolo io già interpellato se consentisse a che questo svolgimento avesse luogo domani, mi ha risposto che egli non avrebbe avuto difficoltà di consentire, a meno che si trovasse impegnato in Senato.

Io domanderei, dunque, di poter svolgere domani la mia proposta. Vuol dire che, se il ministro dell'interno non sarà presente, non la svolgerò.

Presidente. Onorevole Luzzatto, il ministro dell'interno non mi ha fatto conoscere il suo pensiero; d'altra parte, è necessario che egli sia presente allo svolgimento della sua proposta, per esprimere il proprio avviso.

Nel dubbio, quindi, che egli si trovi presente alla seduta di domani, non posso inscrivere nell'ordine del giorno di domani lo svolgimento di codesta sua proposta. Ella può riservarsi di rinnovare la sua domanda in una delle prossime sedute, quando sia presente il ministro dell'interno.

Fracassi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Fracassi. Sull'ordine del giorno, o più propriamente, per un richiamo al regolamento.

Il regolamento, all'articolo 73, dice che « la Giunta generale del bilancio deve presentare le relazioni sui bilanci preventivi entro il mese di marzo. Quando la Giunta non abbia riferito entro quel termine, la discussione si aprirà sul disegno di legge presentato dal Governo, e la discussione sarà sostenuta dal presidente della Sottogiunta competente ».

È questa una disposizione nuova che credo sia stata introdotta su proposta dell'attuale ministro dell'interno; ed è una disposizione molto buona, perchè intesa ad evitare l'esercizio provvisorio.

Ora qualche relazione mi pare sia stata presentata. Io d'altra parte interpreto questo articolo nel senso che al mese di aprile si debba cominciare la discussione dei bilanci, vi siano o non vi siano le relazioni. Ora poichè di relazioni qualcuna è stata presentata, domanderei se non fosse il caso di applicare il regolamento e cominciare a discutere i bilanci con precedenza su tutti gli altri argomenti.

Cocco-Ortu, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Cocco-Ortu, *ministro guardasigilli*. Senza entrare in una discussione sulla interpretazione del regolamento, pregherei il deputato Fracassi di lasciare che finisca la discussione della legge sugli infortuni; e poi quando verrà in discussione l'ordine del giorno si risolverà la questione che egli ora ha sollevato.

Presidente. Onorevole Fracassi, ella forse non ha tenuto conto del fatto che la Sessione parlamentare è stata chiusa, e che perciò l'antica Giunta del bilancio non poteva riferire, perchè non esisteva più, mentre la nuova non esiste che da pochi giorni. Sono dunque le circostanze che hanno impedito l'applicazione del regolamento.

Io anzi mi compiaccio di render lode alla nuova Giunta del bilancio, la quale ha lavorato con alacrità, ha già presentato una relazione, e domani ne presenterà altre. Di più non potremmo pretendere.

Quanto al fatto della chiusura della Sessione è una cosa indipendente dall'azione della Camera e da lei e da me.

Fracassi. Onorevole presidente, io non intendevo affatto con le mie parole di muovere il più piccolo rimprovero alla Giunta del bilancio; solamente mi pare che l'articolo del regolamento preveda anche il caso in cui non siano state presentate le relazioni, qualunque ne possa esser stata la causa.

Ad ogni modo prendo atto delle dichiarazioni del presidente e lo ringrazio.

Presidente. Ritengo che questa sua osservazione sarà un eccitamento alla Giunta per accelerare il proprio lavoro e presentare le relazioni al più presto possibile; ma, ripeto, non possiamo muovere censure nè alla vecchia Giunta che più non esiste, nè alla nuova che esiste da pochi giorni e che già diede prova di solerzia e di attività.

La seduta termina alle ore 17,35.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.
2. Domande di autorizzazione a procedere:
contro il deputato Molmenti per duello. (44)
contro il deputato De Asarta per ingiurie. (71)
3. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*
Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli infortuni degli operai sul lavoro. (64)
4. Votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:
Spesa straordinaria di lire 61,000 per l'arredamento degli Istituti scientifici della regia Università di Napoli. (9)
Prestito-lotteria a favore della Cassa Nazionale per la vecchiaia e la invalidità degli operai e della società « Dante Alighieri ». (77)
Discussione dei disegni di legge:
5. Ordinamento del servizio degli uscieri giudiziari e Cassa di previdenza per le pensioni degli uscieri. (45)
6. Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti. (46)
7. Approvazione del contratto 30 ottobre

1900, riflettente la permuta del fabbricato demaniale detto San Gervasio in Bologna, con le ragioni di comproprietà di quel Municipio sopra un'area già appartenente ai fratelli Zappoli. (75)

8. Aggiunte agli articoli 56 e 93 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898 relative all'epoca delle elezioni comunali in alcuni Comuni. (67)

9. Aumento della dotazione della Camera dei Deputati (52).

10. Autorizzazione della spesa straordinaria di 5 milioni per la riparazione di danni recati dalle piene del 1901 alle opere idrauliche di 2^a categoria e per le sistemazioni di dette opere, resi urgenti dalle piene medesime. (4) (*Urgenza*).

11. Autorizzazione di acquisto di un palazzo in Washington per la residenza della Regia Ambasciata d'Italia (59).

12. Disposizioni per la leva 1882 (66).

13. Riordinamento del personale consolare di prima categoria (54).

14. Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali (86).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'Ufficio di Revisione

Roma, 1902 -- Tip. della Camera dei Deputati.